

## XLII.

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Mozione del Senatore Manzoni — Considerazioni dei Senatori Cannizzaro ed Amari — La mozione del Senatore Manzoni è approvata — Ripresa della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Seguito del discorso del Senatore Cadorna Carlo — Parole del Senatore Borgatti per fatto personale — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia,*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio, e successivamente intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, della Guerra, dell'Interno e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. L'interessante legge che attualmente si discute in Senato ha già occupate quattro sedute, ed è a presumersi che occuperà ancora moltissimo tempo; io proporrei che da domani in poi le sedute cominciassero al tocco, per guadagnare tempo.

PRESIDENTE. Signori Senatori, l'onore Senatore Manzoni propone che da domani le sedute si aprano al tocco. Domando se vi è alcuno che faccia osservazione a questa proposta.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Farei riflettere che, votando la proposta dell'onore Manzoni, si correbbe rischio che chi avesse a parlare, forse dovrebbe farlo innanzi a pochissimi, giacchè io credo che questa non sia un'ora comoda a tutti; bisognerebbe consultare in proposito la

maggioranza, onde evitare l'inconveniente a cui ho accennato.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. A me pare che il nostro onorevole Presidente possa aprire la seduta quando lo crede, quando cioè vede raccolto un numero di Senatori tale che sia conveniente d'incominciare la discussione. Che si possa fissare la seduta per l'una, sta bene, purchè l'onorevole Presidente non apra la seduta finchè non vi sia un numero sufficiente di Senatori.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Presentemente l'ora legale è le 2; poi il Presidente apre la seduta alle 2 e mezzo o alle 2 e tre quarti, e qualche volta purtroppo alle 3, finchè non vi sia un numero sufficiente di Senatori. Dunque si stabilirà come ora legale il tocco, e poi naturalmente l'onorevole Presidente aprirà la seduta quando vi sarà un numero conveniente di Senatori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole Senatore Manzoni, che cioè le sedute comincino al tocco.

Chi intende di approvare questa proposta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**Seguito della discussione del progetto di legge:  
Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Ha la parola l'onorevole Senatore Cadorna Carlo per la continuazione del suo discorso.

Senatore CADORNA C. Nel mio discorso di ieri che voi, o signori Senatori, avete avuto la pazienza di ascoltare, ebbi l'onore di esprimere la mia opinione sul disegno di legge che ci sta dinanzi, considerandolo dal lato giuridico; e la conclusione a cui sono venuto, e che parmi di avere con validi argomenti giustificata, è questa: che il disegno di legge che ci è presentato, ed in ispecie l'articolo primo del medesimo, che ho particolarmente esaminato, costituiscono non solamente una legge speciale, ma una legge di eccezione alle comuni generali libertà.

Prima di passare a considerare il mio soggetto dal punto di vista politico, credo necessario di fare un'avvertenza, la quale sarà come appendice alle cose che ho avuto l'onore di dire ieri.

Dico adunque che, secondo il mio avviso, l'articolo primo, che ho esaminato, non è emendabile.

Permettetemi che, in poche parole, vi dica le ragioni di questa mia opinione. Per rendere dal nostro punto di vista ammissibile questo articolo, d'uopo sarebbe togliere al medesimo i gravissimi difetti che ieri ho notato, e, togliendoli tutti, si distruggerebbe compiutamente il suo concetto.

Innanzitutto, uopo sarebbe togliere a questo il difetto che ha di colpire atti non pubblici, e di entrare nella vita privata, e nel seno delle famiglie.

La necessità di togliere questo gravissimo difetto non la credo esclusa dalle cose dette dall'onorevole sig. Ministro durante il mio discorso. Egli diceva che la condizione della pubblicità è implicitamente compresa dappoiché il turbamento della coscienza pubblica non possa esistere se non vi esiste una qualche sorta di pubblicità.

Dirò innanzitutto che il turbamento delle

coscienze può avvenire da una pubblicità la quale non sia imputabile all'autore dell'offesa e sia invece la conseguenza anche d'un abuso di confidenza.

È evidente che chiunque si potrebbe valere di cose dettate dal ministro del culto o in discorso tenuto in confessione, o fra due o tre amici per farle pubblicare nei giornali e moverne rumore.

È adunque evidente che un fatto può diventare notorio senza colpa del suo autore, ed oltre la sua stessa intenzione; e queste cose nelle lotte dei partiti sono frequenti.

Ma, lasciando da parte queste ragioni, le quali sono pur valide, mi pare che la necessità di escludere questo difetto dell'art. 1, ove lo si volesse emendare, nasce evidentemente dalle disposizioni generalissime dell'articolo 1 tanto più ove lo si metta a fronte delle disposizioni dell'articolo 2 che lo segue, che punisce già ogni discorso pubblico, scritto ed atto, mentre il primo articolo non richiede la condizione della pubblicità; ciò basta per provare che, se si volesse migliorare questo articolo, e fosse possibile migliorarlo, bisognerebbe riparare a questo inconveniente gravissimo.

Ora, mi pare manifesto che ove questo elemento si introducesse nell'art. 1, non si farebbe altro che introdurre uno degli elementi che già esistono nell'articolo 2, per le parole, per gli scritti ed atti.

Il secondo difetto che sarebbe necessario di togliere sarebbe di specificare le offese che la legge intende di colpire con una pena e di non far dipendere la qualificazione dell'atto dai suoi effetti supposti sulla coscienza pubblica.

Questa indeterminatezza ha fatto il soggetto delle mie osservazioni di ieri con cui credo di aver dimostrato che qualsivoglia atto, anche il più innocuo, sarebbe soggetto al più sfrenato arbitrio, sebbene esso sia posto sotto la salvaguardia della libertà di tutti i cittadini.

Sarebbe dunque necessario specificare quali siano questi fatti e quali possano essere colpiti. Ora questi fatti non possono essere che *parole, scritti o atti*, perchè in ciò si riassume tutta l'attività umana ed è evidente che questa specificazione non sarebbe che una ripetizione di ciò che già dice l'articolo 2, che colpisce quelle cose che sono pubbliche. Questa è appunto la differenza che passa fra l'ar-

articolo 1° ed il 2° che è la ripetizione del Codice penale vigente. Ma facendo la specificazione degli atti, non si farebbe anche in ciò che ripetere ciò che già esiste nell'articolo 2°.

Bisognerebbe pur togliere assolutamente quella parte la quale colla sua generalità colpisce anche la negazione dei sacramenti, bisognerebbe ridurre la nomenclatura delle cose colpite ai soli atti positivi, alle parole, agli scritti e fatti e ciò sarebbe pure quanto già esiste nell'art. 2°.

Finalmente bisognerebbe di necessità togliere quel criterio col quale il primo articolo designa il fatto, e la sua suscettività di cadere sotto la legge penale, quel criterio, che consiste nell'effetto, cioè nel turbamento delle coscienze; imperocchè, come dissi ieri, questo turbamento della coscienza è il criterio più arbitrario che si possa immaginare. Voi vedete che, ciò posto, l'articolo 1 non sarebbe che la seconda edizione dell'articolo 2.

È dunque evidente che, ove l'articolo primo si volesse talmente emendare da togliere tutti i difetti che ha, necessariamente non si farebbe altro che distruggerlo, lasciando soltanto l'articolo 2, il quale, meno il suo ultimo alinea, non è che la ripetizione di ciò che esiste già nel Codice penale.

Queste poche osservazioni dimostrano che l'articolo 1 non può neppure essere emendato, perchè esso è erroneo, secondo che io credo, nel suo stesso fondamentale concetto. Esso ha voluto precisamente comprendere ciò che l'articolo 2 non comprende. E se togliete al medesimo questo carattere, voi lo riducete ad essere la seconda edizione dell'art. 2, epperò lo distruggereste.

Il Senato ritiene che in questa discussione finora io mi sono mantenuto strettamente sul terreno del diritto comune. Non ho parlato nè di diritto pubblico in materia ecclesiastica, nè della formola del conte di Cavour, nè d'altro che si riferisca a questo soggetto. Ho mantenuto la questione sul terreno del diritto comune, ed è colle disposizioni del diritto comune, di quel diritto che regola e tutela i diritti di tutti i cittadini e garantisce la loro libertà, è con questo diritto alla mano che sono venuto alla conclusione che questa legge viola la libertà di una classe di cittadini e che è una legge eccezionale. Ma questa conclusione, seb-

bene venga dalla discussione giuridica, io debbo pregare il Senato di voler bene tenerla presente, perchè il fatto della violazione della libertà comune serve poi a dimostrare che colla presente legge si viola anche il nostro diritto pubblico nella materia che riguarda la relazione dello Stato con le cose religiose.

Passerò ad esaminare la questione dal punto di vista politico.

Io mi propongo di provare queste mie tre opinioni, cioè: che il presente disegno di legge, (e parlo specialmente dell'art. 1 poichè anche l'onorevole signor Ministro ha riconosciuto che il nerbo della legge è nell'art. 1), sconvolge e snatura il concetto della libertà, che il nostro paese ha ereditato dalla sua pacifica rivoluzione.

Intendo di provare che queste disposizioni distruggono la base fondamentale del nostro diritto pubblico nelle materie che riguardano le relazioni dello Stato colle cose religiose.

E per ultimo mi propongo di dimostrare che queste disposizioni violano le basi ed anche il testo di alcune importantissime disposizioni della legge delle guarentigie.

Per ciò che riguarda il primo soggetto che ora ho annunziato, cioè lo snaturamento del concetto che c'è nel nostro paese della libertà in conseguenza della pacifica nostra rivoluzione, io intendo di riandare brevissimamente la storia politica molto recente del nostro paese, per inferirne le prove del mio assunto.

L'essere politico di un popolo non è l'opera del caso; esso è il frutto delle sue qualità e in grandissima parte della sua storia. Or bene, togliendo da questa storia i fatti più importanti e più influenti sulla libertà, dico, che l'essere politico di un popolo rispetto alla sua libertà dipende in grandissima parte dal modo con cui egli l'ha conquistata. La libertà di un paese conquistata con la forza e col sangue cittadino sventuratamente non si mantiene dipoi quasi sempre che con la forza, e la cosa è di per sè evidente. Allorquando la vittoria della libertà è la conseguenza di una sanguinosa lotta intestina, vi ha di necessità un partito vincitore e un partito vinto: la resistenza non ha potuto esser lieve, da che per vincerla fu d'uopo versare il sangue cittadino. È quindi evidente che il partito vincitore non può mantenere il risultato della sua vittoria

altrimenti che tenendo il partito vinto nella condizione di non potergli nuocere e di non poter prendere il suo luogo.

Da ciò segue che questa necessità s'impone a tutto il paese, e nell'amministrazione, e nella legislazione ed in ogni altra cosa. La libertà, nel largo concetto della parola, la libertà per tutti, è quasi impossibile. È necessario che la legge, che il Governo, che tutto si risenta della necessità di difendere la conquista fatta da attacchi i quali non si possono a meno di non temere.

Di questi fatti, o Signori, noi abbiamo esempio in molte parti d'Europa, e non abbiamo neppure mestieri di andare molto lungi per trovarli.

Io non vorrei che dalla mia bocca uscisse una parola meno che riverente per una nazione per la quale, e come italiano, e come onesto uomo, professo rispetto e riconoscenza. La Francia, o Signori, è una nobile nazione, la quale dà esempio al mondo di grandi virtù. Essa rifulge nel mondo pel patriottismo, per l'ingegno svegliato, per l'amore del progresso, del lavoro e del risparmio, pel valore militare e per tante e tante altre virtù, per cui va onorata. Ma, pur troppo, quella grande e nobile nazione ebbe la sventura di conquistare la libertà col sangue, e col sangue cittadino. L'ultimo erede di quel Re che aveva detto: *lo Stato sono io*, cadde sotto la mannaia del carnefice, e migliaia di cittadini lo seguirono sul palco fatale. L'albero della libertà fu inaffiato da torrenti di sangue cittadino. Non si vorrà credere che citando questi dolorosi fatti io non ammiri la proclamazione dei grandi principî, che sono la base della moderna libertà dell'Europa. Io amo ed ammiro i principî proclamati nel 1789, ma deploro il modo col quale hanno dovuto trionfare. Ebbene, o Signori, quale fu la conseguenza di questo modo col quale la libertà fu piantata e dovette sfortunatamente essere difesa nella Francia? La conseguenza fu che il Governo di quel paese d'allora in poi fece la via di un fiume, che dopo aver lasciata la sua linea mediana, e gettatosi sopra una sponda, non arriva alla foce, se non avendo battuto continuamente dall'una all'altra sponda.

Alla ghigliottina della fine del secolo scorso succedette l'Impero, come un rimedio all'anar-

chia; quindi il Governo clericale, quindi il Governo della borghesia, quindi la Repubblica dalla camicia; quindi di nuovo l'Impero; poscia la Comune ed il petrolio, per essere poi seguiti da una Repubblica necessariamente, fatalmente, dirò quasi provvidenzialmente, senza libertà.

Questa storia, per chi conosce le vicende dei popoli, poteva come profezia essere scritta alla fine del secolo scorso, imperocchè nelle cose morali vi hanno delle leggi che sono quasi altrettanto fatali quanto le leggi fisiche.

Non addurrò l'esempio più recente della Spagna nè quello di altri paesi; la grande, la libera Inghilterra da quanto tempo ha essa dato la compiuta libertà politica ai suoi cittadini cattolici? Non è più di un mezzo secolo.

Dico adunque che sono fortunati, fortunatissimi quei popoli i quali hanno conquistato la loro libertà senza spargimento di sangue cittadino; e noi abbiamo avuto questa grande, questa inestimabile fortuna.

Per nostra grande ventura noi tutti volemmo la libertà; tutti volemmo l'indipendenza della patria e la sua unità ed avemmo persino la rara, la inestimabile fortuna che la Corona si pose alla testa del movimento italiano, che essa fece degli interessi del paese i suoi interessi, ed altri non ne ebbe mai; e che essa si fece il centro del movimento nazionale, sicchè la Corona Sabauda è l'Italia, e l'Italia è la Corona.

(Bene, bravo.)

E questa storia, o Signori, non tardò a fruttificare nel nostro paese. Primo preziosissimo frutto fu il largo concetto della libertà che si piantò, e si radicò nella coscienza di tutto il popolo, il concetto della libertà molto estesa, ed eguale per tutti i cittadini. Questo concetto, che, per le cose che ho detto, è falsato fin dal principio nei paesi che dovettero conquistare la libertà a prezzo di guerre civili, è per l'opposto naturale conseguenza in quei popoli che l'hanno, come noi, pacificamente conquistato. E guai, guai per l'Italia, se noi, ispirandoci ai sentimenti ed alla storia di altri popoli, saremo così dissennati di guastarlo! La nostra pacifica rivoluzione, ed il largo concetto della libertà, che ne fu il primo frutto ed immediato, si manifestarono tosto e costantemente nella legislazione, e nel Governo del nostro paese.

Esaminate, o Signori, tutte le leggi che

l'Italia fece, e prima di essere l'Italia unita, e dopo, e sfido chiunque a trovarne una la quale abbia il carattere di una legge di partito politico, di una legge fatta allo scopo di favorire un partito o di opprimerne un altro.

So che vi sono delle leggi che hanno fatto sollevare le alte grida; ma queste leggi non toccavano alla libertà d'alcuno; esse abolivano i privilegi, e quelli che gridavano erano appunto coloro ai quali si toglievano cotesti privilegi; essi gridavano contro il trionfo della vera, della larga libertà.

Si disse giustamente che un popolo ha la libertà che merita di avere, perchè un popolo ha quella libertà che è consentanea al concetto che egli ne ha. Una nazione che non abbia un vero concetto della libertà, non avrà mai la libertà.

Or bene, si fu appunto questo concetto vero, largo, della libertà che noi abbiamo ereditato dalla nostra pacifica rivoluzione, quello che agì finora sopra di noi nella compilazione delle leggi e nel governo del paese.

Sì, lo affermo con asseveranza, il concetto della libertà in Italia è il concetto della libertà inglese. Potrei addurre molte prove di questi larghi frutti di libertà ottenuti in Italia, esaminando le principali leggi che si sono fatte nel nostro paese, le quali abbiano soggetto analogo a quello di leggi simili fatte in altri paesi, e voi vi trovereste il carattere della libertà intesa all'italiana, cioè della libertà non mai scompagnata dal diritto.

Prendiamo le leggi sulla soppressione della personalità civile dei conventi e dei benefici, le quali si fecero in altri paesi, ma in modo che giustamente ha dato luogo a severe osservazioni.

Ebbene, in queste leggi noi usammo tutti i riguardi possibili agli interessati; noi abbiamo anche rispettate tutte le disposizioni testamentarie in materia religiosa, e provvedemmo alla loro esecuzione; noi tenemmo separato il patrimonio religioso da quello dello Stato, e facemmo molti altri provvedimenti, ispirati dal rispetto della giustizia, che è la base di tutte le libertà.

Facemmo come altri popoli la legge sul matrimonio civile, ma invece di costringere il parroco a non celebrare il matrimonio religioso se non dopo il rito civile, minacciando i mi-

nistri del culto di pene, noi lasciammo libera facoltà al cittadino di fare il matrimonio religioso prima o dopo il matrimonio civile.

Che più? Il primo articolo dello Statuto dichiara che la religione cattolica è la religione dello Stato; ebbene, l'azione dell'opinione pubblica, il largo concetto della libertà che ha radice nel paese ha creato, senza contrasti, quella larga interpretazione di quest'articolo per la quale noi non abbiamo una religione dello Stato, una religione privilegiata, ha creato la più assoluta libertà religiosa, ed ha dettato la stessa formola del conte di Cavour, che consacra la separazione delle materie e delle autorità religiosa e civile.

Questi sono i frutti preziosissimi della nostra pacifica rivoluzione, e del concetto della vera libertà che essa creò in Italia. Ora domando: com'è mai potremmo noi distruggere colle nostre mani queste preziosissime conquiste? Come mai potremmo entrare in un sistema che è agli antipodi del sentimento nazionale? Riaccostandomi al disegno di legge che ci è proposto non ho bisogno di dire molte cose per dimostrare, che esso contraddice apertamente a quel concetto della libertà, larga ed eguale per tutti, che è assai prezioso patrimonio del nostro popolo. Essa è una legge di eccezione alle comuni libertà, essa sarebbe una legge di partito che ci spingerebbe in una via assolutamente contraria a quella su cui ci pose la nostra pacifica rivoluzione. Essa per questo suo carattere avrebbe per effetto di snaturare nella coscienza del popolo italiano il concetto della libertà, e di affrontarne tutte le conseguenze. Io voglio la libertà politica e civile dei credenti, dei liberi pensatori, e degli atei, e difendendola, non bado a chi essa profitti. Voglio la libertà eguale per tutti, e la voglio anche pei miei antichi nemici, i clericali, perchè amo la libertà per lei medesima, perchè ho fede nella libertà, e non nella forza, perchè soltanto i trionfi della libertà sono sicuri ed eterni.

In secondo luogo mi propongo di dimostrare che il disegno di legge che ci sta innanzi, e specialmente l'articolo 1, distrugge la base del nostro diritto pubblico nelle materie che riguardano le relazioni dello Stato colla religione.

Esaminerò pure la questione dal lato storico. L'onor. e venerato mio amico il Senatore Boncompagni ha spiegato in un modo, al quale io

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

fo la più completa e cordiale adesione, il concetto della politica inaugurata dal conte di Cavour e fin qui applicata alle relazioni del nostro Stato colle materie religiose. Il Senato ci vorrà permettere di credere che la nostra opinione possa avere qualche valore, a petto di quella di taluni i quali dopo di aver combattuta la politica del conte Cavour durante tutta la sua vita politica, di aver votato contro tutte le sue proposte principali politiche, e dopo di essersi accorti, solo dopo la sua morte, che egli era un grand'uomo, pretendono ora di essere essi soli i fedeli interpreti delle sue idee e della sua politica, e che siano nell'errore gli uomini che hanno avuto l'onore di militare costantemente sotto la sua bandiera, di sostenere e di difendere dai loro attacchi la sua politica, e di sedere con lui nei consigli della Corona.

Io non entrerò nell'esame di questa politica, nè della significazione della formola del conte Cavour. L'onor. Boncompagni ne ha detto tanto, e disse così bene, che io, ripetendo alcuna cosa, non farei che scemare l'effetto delle sue parole. Facendo pertanto piena adesione a quanto egli disse, ciò che avrò l'onore di esporre darà soltanto le ragioni storiche di questa parte del nostro diritto pubblico; ond'è che io mi fermerò al punto dal quale egli ha incominciato.

È, per mio avviso, grande errore il credere che la nostra polizia ecclesiastica sia l'invenzione arbitraria di un uomo. No, Signori, la nostra polizia ecclesiastica è il frutto delle idee, degli interessi, delle necessità storiche del nostro paese, religiose e politiche, antiche e recenti; e la ragione di ciò si presenta spontanea, per poco che si conosca la nostra storia.

Il papato è in Italia: il papato riuniva i due regni, lo spirituale e il temporale; il regno temporale era perciò su territorio italiano; il Governo teocratico papale era Governo italiano. Da questo fatto nacquero tutte le lotte italiane col governo teocratico della Corte di Roma. Queste lotte, e le questioni che ne erano il soggetto, erano essenzialmente italiane, e furono essenzialmente italiane.

È questo un soggetto che meriterebbe serie indagini e severi studî, poichè essi metterebbero in luce il nesso che lega l'attuale nostra politica alla nostra storia. Ma la mia non sarà che una rapidissima sintesi.

Il doppio regno fu fatale a tutto il mondo

ma fatalissimo all'Italia. Noi dobbiamo al doppio regno quasi tutte le invasioni straniere. Noi dobbiamo al doppio interesse del doppio regno le ingerenze dei Pontefici nei Governi della frazionata Italia. Noi dobbiamo al doppio regno gran parte delle lotte intestine che hanno disertato, desolato l'Italia. È al doppio regno che dobbiamo la pianta del guelfismo e del ghibellinismo, la quale fu perciò sventuratamente indigena all'Italia.

Dovrei andare molto lungi se dovessi enumerare tutte le conseguenze fatali che l'Italia dovette subire per la riunione delle due potestà nel Pontificato.

Ora, che cos'era il doppio regno se non l'espressione più alta del sistema della mescolanza delle cose spirituali colle temporali? Esso era, direi così, la quinta essenza di questo sistema, e questo principio della mescolanza era la base della teocrazia romana.

Era dunque evidente che l'Italia che tanto ne soffriva, dovesse volgere necessariamente le sue preoccupazioni contro le basi di quell'edificio e che dovesse considerare il sistema della mescolanza, come la sola, la vera causa di tutti i suoi mali. E ciò avvenne.

Date mano ai nostri scrittori, agli storici, ai filosofi, agli statisti, ai letterati, ai novellieri, ai poeti; e, incominciando dalle invettive di Dante contro il doppio reggimento che bruttava la soma e chi la portava, venendo sino al Manzoni la cui scuola in Italia ebbe tanto successo perchè consociò i due santi nomi di religione e di patria, voi non trovate che una serie d'invettive, d'improperî e di querele contro questa mescolanza, considerata come la causa prima di quasi tutti i mali dell'Italia. E che dirò delle lotte tra il Vaticano ed i Governi italiani e di tanti altri fatti e contrasti che non furono altro che continue proteste contro la mescolanza delle due materie e delle due autorità?

Ma la lotta non rimase nel campo delle cose pubbliche, nè vi poteva rimanere; chè un popolo non può sottrarsi all'influenza della sua storia politica e morale. Essa dovette necessariamente discendere nella coscienza di ciascun cittadino nella quale lottavano i doveri ed i diritti del cittadino e del cattolico (poichè l'Italia è cattolica), ambedue i quali dovendo avere un pieno soddisfacimento cercavano uno sciogli-

mento che potesse condurre a questo risultato.

Questa fu l'elaborazione che si fece nella coscienza del popolo italiano e questa elaborazione, lenta, quasi inavvertita, ma costante che mirava a trovare i confini fra la religione e la politica, creò nelle popolazioni italiane uno stato di cose e di opinioni in queste materie il quale oso affermare che non esiste in nessun altro paese dell'Europa.

In Italia, il popolo cattolico distingue nella sua coscienza i doveri che ha verso la propria religione e i doveri che ha verso la patria, e distingue e sa a chi debba ubbidire in ciascun caso secondochè si tratta di materia religiosa o di materia civile o politica. I popoli non fanno teorie, ma hanno l'intuito, hanno il sentimento intimo dei loro grandi interessi e sciolgono sovente col fatto i più ardui problemi che non poterono sciogliere gli uomini di scienza dopo lunghissimi studi.

Ebbene, il popolo italiano ha risolto il gran problema distinguendo nella propria coscienza le cose religiose e spirituali dalle civili e politiche; distinguendo l'autorità religiosa dalla podestà politica; ed il debito di obbedire all'autorità religiosa soltanto nelle cose spirituali, dal debito di sottostare alla podestà politica nelle cose civili e politiche.

In forza di questa distinzione egli sente di potere adempiere ai suoi doveri religiosi, senza mancare ai suoi doveri come cittadino, e di potere esercitare insieme i suoi politici e religiosi diritti.

Questa lenta, pacifica, razionale rivoluzione operatasi nella coscienza degl'italiani, è uno dei fatti più fortunati e fecondi della nostra storia, poichè è il fatto che ha allontanato gli ostacoli, che ha creato i mezzi coi quali si è sciolta una delle più grandi difficoltà che mai si siano presentate ad una nazione.

La verità delle mie affermazioni è palese a chiunque per fatti così grandi, così generali e costanti, che non lasciano dubbio alcuno. Non parlerò della nostra storia degli ultimi 30 anni, che è una continua prova di ciò che ho affermato, e di essa citerò un solo fatto. I plebisciti nelle grandi provincie già soggette al Regno teocratico, diedero per risultato dei milioni di voti in favore della riunione di quelle provincie al Regno italiano, contro qualche migliaio di voti contrari che non ebbero altro

effetto fuori quello di provare quanto libera e spontanea fosse quella votazione. Or bene, a chi potrebbe venire in mente che quei cittadini e campagnuoli, ripudiando il Governo del papa, pensassero mai di staccarsi dalla religione dei loro padri, dalle loro credenze religiose, o di venir meno al rispetto dovuto al capo supremo della cattolicità? E perchè ciò? Perchè quei villici nel fondo della loro coscienza sentivano che si staccavano dal Re, ma che non si staccavano dal pontefice.

Permettetemi, Signori, di dirvi che a me avvenne, allorquando aveva l'onore di rappresentare l'Italia presso una grande e simpatica Nazione, di trovarmi in conversazione privata ed amichevole con uno degli uomini di Stato, estraneo a quel paese, il quale in tempi recenti ha avuto una parte grandissima negli affari del suo gran paese.

Si ragionava della politica italiana in materia di polizia ecclesiastica, ed egli manifestava la sua opinione poco favorevole al nostro diritto pubblico ed al sistema di libertà che noi seguivamo. Però egli soggiungeva: voi fate un grande esperimento. Se vi riescirete tutto il mondo vi imiterà.

Io mi sono permesso di rispondergli, che per riescire con questo sistema bisogna avere per le mani o il popolo italiano od un popolo che gli somigliasse, perchè un popolo il quale non avesse il concetto della distinzione delle due materie e delle due autorità, dei due doveri e dei due diritti, era necessariamente troppo soggetto all'azione politica clericale perchè questa non dovesse esercitare una grande azione politica nel paese. Questa azione politica è esclusa colà soltanto, dove l'autorità e l'influenza del clero ha tratto unicamente a materie religiose. A questa mia risposta non fu replicato, ed infatti io credo che la mancanza d'influenza e di efficace azione politica del clero in Italia, non ostante le più straordinarie circostanze ed i suoi continui sforzi, e le sue armi potenti, venne appunto da ciò che la coscienza de' cittadini italiani scorge in ciò nullo altro che un abuso della religione, e rende inutile ogni tentativo clericale, e ciò in conseguenza de' fatti storici che ho indicati.

Le cose essendo in questo stato e dopo queste preparazioni sorsero, or son circa trent'anni, gli inizi della libertà in Italia, ed il principio

della separazione fu applicato tosto, e quasi istintivamente molti anni prima che fosse proclamato.

Dico: quasi istintivamente per ciò che riguarda il morale concorso del popolo; ma non certamente per gli uomini di Stato, e tanto meno poi pel conte di Cavour il quale iniziò la sua splendida vita pubblica cogli stessi principii coi quali l'ha così gloriosamente e troppo presto compiuta.

Le leggi principali fatte nel 1848 e tutte quelle di carattere politico, che le seguirono, che altro sono se non che l'applicazione del principio della separazione?

Che abbiamo noi fatto con la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico se non separare dall'autorità ecclesiastica un diritto che non le apparteneva e darlo all'autorità civile a cui s'appartiene il diritto di giudicare tutti i cittadini?

E colla legge del matrimonio civile che altro facemmo se non restituire allo Stato il diritto di disporre sulla costituzione della famiglia, e di regolarne i civili effetti?

E colla soppressione dei conventi che altro facemmo che ritirare la mano dello Stato dal mantenimento della personalità civile delle corporazioni religiose, facendo cessare la mescolanza ed una indebita ingerenza?

Lo stesso facemmo rinunciando a tutte le feste ufficiali religiose che esistevano in prima, e che lo Stato incompetentemente imponeva.

Potrei addurre a centinaia gli esempi di questa fatta, i quali provano che il principio della separazione fu applicato in Italia assai prima che fosse proclamato come diritto pubblico interno dello Stato.

Il popolo plaudiva a quelle conquiste della libertà, e, sebbene cattolico, appoggiava il Parlamento ed il Governo, perchè egli sentiva, che quelle leggi non toccavano nè punto nè poco la religione.

Si venne all'epoca in cui si presentava come non molto lontano il compimento dei voti dell'Italia, e si sentì la necessità di prepararlo. Il conte di Cavour con quell'alta mente a cui nulla sfuggiva, sentì il dovere di dare delle garanzie ai cattolici all'interno ed all'estero, e di escludere ogni timore che la nostra en-

trata in Roma potesse in alcun modo nuocere ai loro diritti e sentimenti religiosi.

Si fu allora che egli proclamò il principio della separazione della Chiesa dallo Stato e della libertà della Chiesa e dello Stato.

La separazione era già stata preparata dalla storia del nostro paese, era già nella coscienza dei nostri concittadini, era già stata attuata in gran parte dalla nostra legislazione; la libertà era scritta nello Statuto fondamentale del nostro Regno, ed il largo concetto della libertà, della libertà eguali per tutti, era radicato nel popolo per opera della nostra pacifica rivoluzione.

L'Italia venne a Roma, e coronando il grande edificio nazionale separò il Re dal Pontefice.

Per tal modo il concetto che aveva ispirato i sublimi versi dell'Alighieri ha recato, quasi sei secoli dopo, i suoi frutti colla separazione del Re dal Pontefice, e colla entrata del Re d'Italia in Roma!

Tale è il processo storico del diritto pubblico dell'Italia in materia di polizia ecclesiastica. Ciò giustifica, a mio avviso, quanto dissi da principio, cioè che questo diritto pubblico non è la invenzione di un uomo; ma che è il portato della storia, delle necessità politiche e religiose del nostro paese. Esso fu lentamente preparato nel corso dei secoli, i suoi elementi si sono svolti gradualmente fin all'epoca in cui se ne fece la pubblica proclamazione.

Il conte di Cavour ebbe il merito di pochissimi grandi uomini di Stato che sorgono talvolta alla distanza di secoli, ai quali è dato il privilegio di compenetrare in sé e di riflettere le idee, le necessità, le aspirazioni del loro tempo e del loro paese, di esserne, per così dire, la sintesi.

Questo fu il grande merito del conte di Cavour. Egli raccolse dalla nostra storia gli elementi del diritto pubblico che ha proclamato, egli costruì su questa solida base e col suo potente ingegno l'edificio che all'Italia più si conveniva, e del quale la storia aveva preparato gli elementi, e come uomo di Stato lo pose a servizio del suo paese con quella risolutezza e con quella energia che gli era ispirata dal suo carattere e dalla sua fede incrollabile nella libertà.

La conclusione che intendo di trarre dalle



cose che ebbi l'onore di esporre, è che il nostro diritto pubblico di cui ho parlato, avendo una base storica, è conseguentemente, come tutti fatti i di questa natura, un diritto immanente, permanente, immutabile, e guai a chi lo tocca! (*Bene!*)

Debbo ora fare applicazione delle cose dette al disegno di legge che ci sta innanzi. Credo di avere provato, oltre il bisognevole, che esso ci introdurrebbe precisamente nella via opposta al nostro diritto pubblico ed alla base fondamentale del medesimo che è la separazione delle materie e la libertà. Perciò nulla più soggiungerò a questo riguardo.

Il Senato giudicherà quanta sia la gravità di una proposta legislativa, la quale abbia questa conseguenza.

Ho detto che il disegno di legge, del quale ragiono, viola ed in modo molto singolare non solo la base, ma anche le disposizioni testuali della legge delle guarentigie.

Allorquando noi, compiendo i destini a cui la Provvidenza ci aveva riserbati, venimmo a Roma e separando il re dal pontefice, abbiamo compiuto il sistema della separazione della religione dallo Stato, abbiamo, per applicare compiutamente il principio del nostro diritto pubblico, dato anche la libertà alla Chiesa nelle cose che le sono riservate e che spettano alla di lei competenza. Per ciò facemmo la legge delle guarentigie, la quale è il compimento, e l'esecuzione del nostro diritto pubblico in materia di polizia ecclesiastica.

Non mi soffermerò a dimostrare che il disegno di legge che ci sta innanzi, e principalmente l'articolo 1° contraddice alle basi generali della legge sulle guarentigie.

La base della legge delle guarentigie è la separazione e la libertà; la base del presente disegno di legge è la negazione di questi due principî. Conseguentemente le basi stesse della legge delle guarentigie sono intaccate, sono vulnerate dal disegno di legge che noi esaminiamo.

Ma ora intendo prendere in speciale considerazione le disposizioni della legge delle guarentigie in quanto riguardano l'appello per abuso.

Non parlerò di questo soggetto lungamente, perchè ne ha parlato con molta dottrina, au-

torità e verità l'onorevole Senatore Boncompagni.

L'appello per abuso aveva per base l'ipotesi che vi fossero due poteri, lo Stato e la Chiesa; e che, in seguito particolarmente al sistema di mescolanza che allora era in vigore, la Chiesa avesse invaso in qualche modo i diritti dello Stato.

Per questi casi lo Stato si era riservato un mezzo di difesa, il quale era meramente politico, e si esercitava nel modo con cui si esercitano gli atti politici. L'accusatore era il pubblico ministero, e, secondo l'ultima legge del 1865 che disponeva su questa materia, il giudice era il Consiglio di Stato. Le pene erano il sequestro delle temporalità, ed alcune volte anche l'allontanamento dallo Stato.

Ed in che cosa consisteva l'abuso che poteva dar luogo al giudizio *per abuso*? Nei fatti stessi che formano il soggetto dell'articolo 1 del presente disegno di legge; ed anzi l'appello per abuso era ancora più esteso. Ma i fatti che costituiscono l'articolo primo del presente disegno di legge erano fra quelli che davano luogo all'appello per abuso.

E qui debbo arrestarmi ad un'affermazione dell'on. Ministro Guardasigilli e di altri oratori in questo recinto, la quale consiste nell'allegare che l'appello per abuso fosse una misura preventiva.

Questa affermazione si fece allo scopo di dimostrare che, se la legge delle guarentigie abolì una misura preventiva, la quale non è consentanea ai principî di un Governo libero, nulla però impediva che si adottassero delle misure repressive, le quali, in un Governo libero, sono ammissibili, ed anzi sono regolari e necessarie.

Ora, questa affermazione, me lo perdonino gli onorevoli preopinanti, non la credo punto esatta.

La parola stessa *di-appello per abuso* basterebbe a provare che l'atto governativo col quale si agiva in occasione dell'abuso, riguardava fatti compiuti, che si trattava appunto di reprimere, e non mai fatti i quali potessero accadere per l'avvenire, e che si trattasse di impedire.

A me pare che siasi confuso l'appello per abuso col *placet* e coll'*exequatur*.

Il *placet* e l'*exequatur* certamente sono due atti preventivi, perchè essi sono necessari af-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

finchè un atto dell'autorità religiosa possa in seguito avere esecuzione. È ciò che accade presso le nazioni quando vi siano nominati dei consoli, i quali non possono assumere l'esercizio delle loro funzioni prima che il Governo presso il quale devono funzionare abbia loro dato l'*exequatur*.

Ma vi ha di più: l'onorevole signor Ministro, in altro recinto e l'onorevole Senatore Bon-Compagni, hanno citato le disposizioni del concordato del primo Impero colla Francia.

Or bene, dall'articolo del concordato che fu citato si vede che l'appello per abuso ha luogo sempre per un fatto compiuto che si tratta di reprimere e che per conseguenza esso è un provvedimento di sua natura necessariamente repressivo.

Pertanto l'argomento, che si è voluto dedurre dall'affermazione che esso sia un provvedimento preventivo, non sussiste, nè può avere alcun valore nel presente caso.

Io mi sono creduto in debito di fare questa necessaria rettificazione, perchè, avendo l'onore di presiedere quell'alto corpo, al quale era confidato il giudizio degli appelli per abuso ed avendo avuto l'onore di far parte del medesimo per lunghi anni, durante il tempo che l'appello per abuso sussisteva e si esercitava, non poteva lasciar passare senza rettificazione l'affermazione che venne fatta dai preopinanti.

Pertanto i fatti che costituiscono il soggetto dell'articolo primo del presente disegno di legge, coi quali il ministro di un culto abusa dell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche in offesa delle leggi e delle istituzioni dello Stato, costituiscono un soggetto affatto identico a quello che dava luogo agli appelli per abuso; epperò il giudizio sui fatti contemplati nell'articolo primo ha assolutamente lo stesso soggetto del giudizio economico politico che il Consiglio di Stato doveva pronunziare in dipendenza dell'appello per abuso.

Ora l'art. 17 della legge per le guarentigie ha esplicitamente abolito l'appello per abuso; lo ha abolito non solo nella sua forma, ma nella sua sostanza, ed era inevitabile che ciò si facesse. Dal momento che si proclamava la separazione della materia religiosa dalla civile, e che si sanciva la libertà dell'autorità ecclesiastica nelle cose religiose, era indispensabile che ogni atto religioso il quale non costituisse

un reato, fosse sottratto ad ogni atto repressivo per parte dello Stato. Or bene, che cosa fa la presente legge coll'art. 1°?

Essa distrugge completamente le disposizioni dell'art. 17 della legge sulle guarentigie. Essa ristabilisce il giudizio sopra quei medesimi fatti pei quali l'art. 17 non volle che avesse più luogo la repressione. Ma v'ha di più; poichè la ristabilisce peggiorandola. Ed in vero ciò che non era considerato che come un fatto politico, costituirebbe ora un reato; ciò che non era punibile che col sequestro delle temporalità, sarebbe ora punibile con pene afflittive: ond'è che il reo di abuso dovrebbe andare in prigione per gli stessi fatti pei quali sotto l'antica legislazione abolita avrebbe subito soltanto il sequestro delle temporalità. Per tal modo, sotto altro nome e con un grave peggioramento, è ristabilito l'appello per abuso che erasi distrutto con la legge sulle guarentigie.

È pertanto manifesto che perfino disposizioni di legge così recenti sopra le guarentigie date alla Chiesa, disposizioni importantissime che fanno parte integrante del nostro diritto pubblico, disposizioni testuali di questa legge sarebbero dal proposto disegno di legge distrutte ed annullate. A questo punto io sono costretto a domandare: ma, o Signori, dove andiamo? su quale nuova via vogliamo noi entrare? qual è il risultato al quale vogliamo riuscire?

Per le cose fin qui esposte credo di avere dimostrato che il disegno di legge che ci sta innanzi, e principalmente l'articolo primo del medesimo, snatura nella coscienza del popolo il largo concetto della libertà, il concetto della libertà eguale per tutti che la nostra pacifica rivoluzione ci ha fortunatamente legato e che noi abbiamo fin qui con successo applicato.

Credo di avere dimostrato che esso viola la base fondamentale del nostro diritto pubblico, che stabilisce la separazione delle materie religiose dalle politiche, e che consacra la distinzione fra le due autorità, e la libertà di ciascuna nel proprio campo.

Credo infine di avere dimostrato che questa legge abroga e demolisce una delle principali disposizioni che si contengono nella legge delle guarentigie.

Vogliate ora permettermi, Signori, che io entri per poco ad esaminare se, a petto degli

effetti e delle conseguenze gravissime di questo disegno di legge che ho posto in luce nella seduta di ieri ed in quella di oggi sia intervenuto qualche fatto che possa giustificare la presentazione di un disegno così ripugnante ai nostri principî e che sarebbe così disastroso all'Italia.

Noi non avremmo avuto mestieri di fare delle ricerche a questo riguardo, imperocchè è facile il vedere che se questi fatti esistessero, dovrebbero essere notissimi a tutti. Io domando se alcuno di voi conosca fatti, od una serie di fatti che meritino l'attenzione del Parlamento dal punto di vista nel quale ci pone il presente disegno di legge. Noi tutti sappiamo che le cose procedono regolarmente e senza ostacoli, non già perchè non ci sia qualche atto d'ostilità, di quelli che avvengono in qualunque paese libero, dove i partiti si accapigliano, ma se vi siano fatti in tanto numero e di tanta gravità da costituire un pericolo, e tali da provocare provvedimenti legislativi e massime poi provvedimenti come quello che ci sta innanzi. Certo è che nessuno può affermarlo senza essere contraddetto dalla più grande notorietà. Nonpertanto abbiamo voluto per debito del nostro ufficio rivolgerci al sig. Ministro ed interpellarlo a questo riguardo; ma in sostanza ciò che abbiamo saputo dal medesimo è ciò che già sapevamo, cioè sono quei tre o quattro fatti che sono già stati indicati nella discussione che ebbe luogo in altro recinto. Io non entrerò in questa materia perchè non voglio preoccupare il campo riservato all'onor. nostro Collega il sig. Relatore. Dirò soltanto che quei fatti sono così pochi in numero e di tale natura e di proporzioni così microscopiche, che in verità non vale neppure la fatica di parlarne.

Si obietta che i clericali lavorano, e che lavorano a tutto potere, e che han minacciato di volere presto scendere alle elezioni, ed ho perfino udito taluno ad esclamare: ma i clericali attentano alla nostra vita; ora, prima che ci riescano, accoppiamoli noi. Ma queste ragioni io non le comprendo. Non comprendo che la nostra vita sia in pericolo perchè i clericali ci vogliono combattere coll'arma delle elezioni, e che quest'arma, e l'azione morale, sugli elettori possano giustificare una legge di eccezione, una legge di partito! Non comprendo

che si accoppi il nemico perfino prima che prenda le armi per assalirci.

Nei paesi liberi, anche i nemici devono poter parlare, scrivere e predicare liberamente come gli altri cittadini. In un paese libero bisogna rispettare in ciascuno la legale libertà, finchè non si adoperino contro di noi le armi della violenza, che sono la violazione della libertà. Ciò vuole la giustizia, ciò vuole l'utilità, perchè i trionfi della forza sono fugaci.

Ma ciò non basta. La necessità non solo non è provata, ma, a mio avviso, è evidentemente esclusa. Dal 1848 a questa parte siamo camminati continuamente in mezzo ai fulmini, alle maledizioni, alle provocazioni e alla guerra mossaci dai clericali in tutte le maniere e con tutte le armi. Non v'ha mezzo alcuno il quale non sia stato adoperato. Processioni, e prediche, e miracoli, e esortazioni, e preghiere, e pellegrinaggi, e santificazione dei martiri Giapponesi, sillabo e concili, tutto fu posto in opera contro l'Italia, ed all'interno ed all'estero.

E nonostante tutto ciò, siamo ancora vivi; ed anzi abbiamo fatto a dispetto dei nostri nemici tutto ciò che volevamo fare; e il mondo sa quali grandi cose abbiamo compiuto. Eppure non abbiamo fatto nulla che limitasse la loro libertà. Questi attacchi furono moltiplicati, continuarono senza posa, e con una audacia quasi incredibile.

Ma credete voi che il confessionale sia stato muto negli ultimi 30 anni? Credete voi che i mezzi segreti che ora si vogliono colpire non siano stati larghissimamente adoperati? Ebbene, a che ha approdato tutto ciò? Dopo trent'anni di questa lotta, noi siamo venuti a Roma, e giuntivi a dispetto dei nostri nemici, essi ci han fatto tanta paura, che abbiamo proclamata la legge sulle guarentigie, e dopo sei anni non abbiamo ragione di pentircene.

Io potrei fare una lunga storia a questo riguardo, e questa storia non sarebbe altro che la storia dell'impotenza politica del partito clericale in Italia.

La legge di abolizione del foro ecclesiastico fu scomunicata nei primi anni della nostra libertà. Ebbene, che cosa ne è avvenuto? Andate a Torino e vedrete in una delle principali piazze un enorme obelisco sul quale stanno scritti i nomi di tutti i comuni del Piemonte i quali, in risposta alle allocuzioni, si sono con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

gratulati col Parlamento per l'abolizione di quel residuo di medio evo. Fu presentata nel 1855 la prima legge che aboliva la personalità giuridica delle comunità religiose; e prima che quella legge fosse discussa, emanò un'allocuzione la quale minacciava i maggiori fulmini della chiesa contro coloro i quali avevano immaginato quella legge, che l'avevano compilata, che l'avevano presentata, che l'avrebbero discussa, che l'avrebbero votata, ed eseguita od anche solo approvata. Ebbene quella legge fu adottata, non ostante l'opposizione dei vescovi fatta nel Parlamento stesso e dopo che fu adottata una seconda allocuzione venne e scagliò i fulmini minacciati. Ebbene che ne avvenne? Quella legge è stata pacificamente eseguita da tutti, e senza alcun disordine od inconveniente. E dall'opinione pubblica si ebbe questo risultato, che i beni ecclesiastici che si sono venduti per più di mezzo miliardo ebbero tanti concorrenti per comprarli che vennero venduti al 26 0/0 di più del valore della loro stima.

Che cosa non si fece, per la legge sul matrimonio civile? Ebbene quale risultato se ne ebbe? Se ne ebbe il risultato che in principio ci furono degli inconvenienti, come ce ne sono in tutte le cose, e massime sul loro principio; ma il risultato è questo: che coloro i quali osteggiavano e gridavano contro quel disegno di legge che dicevano anticattolico e da non potersi assolutamente applicare, consigliarono di poi i cattolici a non omettere di fare anche il matrimonio civile.

Vi ha di più. Tanta era l'impotenza del partito politico clericale sulle nostre popolazioni cattoliche, che questi risultati li abbiamo ottenuti senza nemmeno usare dei mezzi dei quali potevamo disporre.

Quando fu pubblicato il Sillabo, il Governo esaminò se dovesse usare o no dei poteri che avrebbe avuto per moderare quella pubblicazione, per mettervi delle condizioni come si fece in Francia, ma il Governo saviamente deliberò che lo si lasciasse pubblicare liberamente, purchè solo fossero avvertiti i parrochi che non ci potevano aggiungere nulla del loro. Or bene il Sillabo fu per due domeniche successive pubblicato da tutti i pergami, e quindici giorni dopo non si parlava più del Sillabo in Italia.

Ed è, o Signori, in un paese che dà cotanta prova di saldezza, di costanza, e di assenna-

tezza nel distinguere i propri diritti di cittadino dai propri doveri religiosi che si vuol fare una legge la quale appalesa la più grande sfiducia nelle vostre popolazioni?

Sonchè la inutilità di questa legge e l'assenza di ogni pericolo anche l'on. signor Ministro di Grazia e Giustizia l'ha riconosciuta in modo che non lascia alcun dubbio.

Io alludo alla nota sua recente circolare della quale alcuni oratori hanno già parlato.

Non è certo mia intenzione di fare ora alcun apprezzamento di questa circolare perchè ciò mi trarrebbe troppo fuori del mio soggetto. Costato soltanto che in questa circolare egli dichiara, che in Italia l'allocuzione pontificia non era un pericolo; che non vi era la necessità di una repressione, e che questa necessità era totalmente esclusa, che egli, pur riconoscendo che il Governo aveva mezzi legali per impedire la sua riproduzione colla stampa, consigliò il ministero pubblico di tutto lo Stato a non usare neppure di questi mezzi legali che già possediamo.

Ed io credo che in ciò avesse ragione l'onorevole signor Ministro; dappoichè vi son di molti i quali anzi vorrebbero che documenti simili a quello a cui alludeva la detta circolare fossero ancora un po' più frequenti in Italia; perchè, secondochè pensano essi, vi producono un effetto assai diverso da quello che producono all'estero; costoro confortano la loro opinione col fatto che questi documenti, ne quali sventuratamente il Re spodestato soverchia il Pontefice, sono pubblicati in Italia da tutti i giornali liberali appunto perchè producono un effetto opposto a quello a cui mirano. E dopo tante prove e di tanti anni, io credo che son fatti pei cattolici degli altri paesi ma non di certo pei cattolici italiani.

Una sola cosa non seppi perciò comprendere nella circolare del signor Ministro ed è che dopo di avere consigliato i Procuratori del Re di non usare dei mezzi legali per la repressione di quei giornali che avrebbero pubblicato l'allocuzione, pel motivo che non fosse necessaria una repressione, egli ne abbia poi tratto la conseguenza che questa legge era necessaria.

Penso che il Senato non mi vorrà credere in colpa se ne traggo precisamente la contraria

conseguenza, quella conseguenza a cui tutti son venuti in forza di quella stessa circolare.

È un grande errore a mio avviso il confondere i cattolici italiani coi cattolici stranieri.

Gli stranieri, allorchando esce un'allocuzione del Pontefice, dicono: *il Papa ha parlato*; essi non si domandano di che abbia parlato; se abbia parlato di materie religiose, oppure di materie politiche, o di cose attenenti anche alle scienze naturali.

Il Papa ha parlato e basta. Chi abbia visto qualche tempo fuori d'Italia sa, a non dubitarne, che così la pensano i cattolici degli altri paesi. In Italia non succede così: quando il Papa ha parlato, si domanda di che abbia parlato; e se ha parlato di materia politica, si scrolla il capo e si fa ciò che nella propria coscienza si crede di dover fare.

Questa è la grande differenza che passa tra i cattolici italiani ed i cattolici forestieri.

Noi vedemmo attecchire fuori d'Italia certe strane cose fra i cattolici, che in Italia sono impossibili. In Italia non potè attecchire, nè attecchirà mai la storia della prigionia del pontefice.

Coloro che hanno fatto dei buoni affari all'estero vendendo la paglia su cui la crudeltà italiana fa dormire il Capo venerato della cattolicità, in Italia sarebbero certamente falliti; e la stessa sorte sarebbe stata riservata agli impresari della cioccolata cattolica.

Ma vi è una ragione speciale, la quale separa i cattolici italiani dai cattolici stranieri, dal punto di vista dei doveri civili e politici, e della distinzione dei doveri religiosi dai doveri civili. Gli stranieri cattolici ultramontani hanno in cima al loro programma il ristabilimento del potere temporale perchè questo è il dogma principale del clericalismo politico.

Che importa a loro che l'Italia sia rovinata, che sia smembrata, che le grandi conquiste della nostra rivoluzione siano distrutte? L'Italia non è la loro patria; non è la casa loro che è dannata ad ardere, è naturale che siano molto facili a proclamare dottrine e a promuovere pretese che essi poi non devono pagare. Ma gli italiani si trovano in ben altre condizioni. L'italiano che vuole essere clericale politico, deve volere lo smembramento della sua patria. L'italiano, per essere un clericale politico, deve essere un traditore! que-

sta è una delle principali garanzie dell'unità e della libertà d'Italia, contro ogni attentato e contro ogni azione del partito clericale; questo è lo scoglio a cui romperanno sempre le allocuzioni, il confessionale e le armi spirituali adoperate a scopo politico.

Ora, come mai, dopo questi fatti che ormai si verificano da trent'anni, di queste cause permanenti di tranquillità e di fiducia, noi tremiamo in faccia alle sciocche minacce di un branco di fanatici esteri capitanati il più spesso da uomini notissimi nei loro paesi per portare in cocchio e nelle sale dorate la loro ignoranza titolata? Come mai noi tremiamo innanzi di loro, e vogliamo disertare dal nostro diritto pubblico, scavare quel terreno sul quale stiamo in piedi, e sul quale saldamente riposano le nostre istituzioni e le nostre conquiste? Ciò è veramente incredibile!

Cosa singolare! Lo straniero ammira la prudenza, la costanza, l'assennatezza del nostro popolo e con questa assennatezza fa a fidanzanza, perchè ne ebbe una prova di quasi trent'anni; egli ha fiducia non solo nel Governo d'Italia, ma principalmente nel popolo italiano, che in mezzo alle più dure prove ed appoggiando il suo Governo liberale, seppe risolvere il più difficile e pericoloso di tutti i problemi politici, religiosi e morali. E nel mentre che all'estero si ha una così favorevole e giusta opinione del nostro popolo, noi soli saremo quelli che diffideremo di lui, noi soli tremeremo e torremo per nostra tranquillità ad una parte dei nostri concittadini e nostri avversari un brano di libertà, di quella libertà che lo Statuto garantisce a tutti? E quale è il momento che si sceglie per presentare un disegno di legge? Il momento nel quale i principali capi della Chiesa consigliano i fedeli ad accostarsi al matrimonio civile; si sceglie il momento in cui l'episcopato presenta in massa le patenti per l'*exequatur*. Veramente anche la scelta del tempo non poteva essere più infelice.

A petto di queste considerazioni che escludono assolutamente ogni necessità di provvedimenti speciali e tanto più di provvedimenti eccezionali, domando se noi siamo veramente nella triste condizione di dover dare all'Europa lo spettacolo che ora le diamo! Se non possiamo sopportare neppure le contraddizioni dei nostri nemici, se non possiamo sopportare la

lotta inseparabile da tutti i Governi liberi; se temiamo che i discorsi, gli scritti e gli atti religiosi dei clericali rovinino veramente la libertà in Italia e che il Governo liberale non abbia nella libertà mezzi sufficienti per difendersi, ebbene! allora dichiariamo apertamente che noi siamo deboli, che abbiamo sfiducia nelle nostre forze; dichiariamo la nostra impotenza e la nostra paura, veliamo la statua della libertà ed iniziamo il Governo di combattimento! Ma, o Signori, il gran partito liberale di Europa, il quale ci ha sempre guardati e ci guarda colla più grande simpatia, e che conosce la nostra storia, siatene bene certi, non ne sarà molto edificato!

Permettetemi di soggiungere poche cose intorno alle conseguenze disastrose che seguirebbero dall'adozione di questo disegno di legge. Le cose che ho dette mi dispensano dal diffondermi su questo soggetto. Noi venimmo a Roma sulla base della separazione delle cose religiose dalle politiche e delle due autorità. Su questa base ci siamo posti in condizione di sopportare senza alcuna conseguenza una condizione di cose così eccezionale che una simile non se n'è mai verificata. Nella stessa capitale del Regno rimane il re spodestato, e vi rimane con l'esercizio di una santa e venerata autorità, la quale è ascoltata da tutta quanta la popolazione, e vi rimane con tutti i suoi politici ed antichi seguaci senza che alcun inconveniente degno di nota siasi manifestato e si manifesti. Questa è la potenza, questo è il beneficio del principio della separazione e della libertà religiosa. Distruggetelo, e, pur troppo, non tarderemo a subire quelle conseguenze che saranno inevitabili ove si applichi il principio contrario, nelle circostanze di convivenza col re spodestato, e con tutti i suoi seguaci. L'arma più efficace che possa venire alle mani dei nostri avversari è che essi, possano dire che noi non rispettiamo la libertà religiosa, per fine politico e che togliamo ai Ministri del culto le politiche libertà.

La possibilità di usare quest'arme non si toglie, che rispettando in essi le comuni libertà; la libertà li disarmava e li rende impotenti; ed è ciò che abbiamo fatto dando la libertà ai cattolici ed all'autorità religiosa nelle materie che la riguardano.

Se noi entreremo in un sistema contrario e

ridaremo ai nostri avversari quelle armi che abbiamo providentemente loro tolte, non dubitate, o Signori, che le conseguenze non si faranno lungamente aspettare. Col sistema che abbiamo fin qui seguito ci siamo messi in una fortezza, la quale è per la sua natura inespugnabile; l'abbandonarla sarebbe colpa e danno.

Io ho sempre avuto difficoltà a spiegarmi il come potesse avvenire che uomini politici, i quali indubbiamente nutrono le stesse idee liberali, e che certamente mirano allo stesso scopo, sovente si potessero trovare dissenzienti e profondamente dissenzienti quanto all'uso dei mezzi più opportuni per giungere allo scopo a cui concordemente essi tendono.

L'onor. e rispettabile mio amico, l'illustre professore Amari, con quella schiettezza e lealtà che tutti gli riconoscono e che tanto lo distingue, ha toccato questo soggetto. Egli ha detto che aveva pensato se mai potesse influire sulla sua opinione il lungo studio da lui fatto di tempi nei quali la tirannia clericale aveva dato i più tristi frutti i quali avevano lasciato in lui una impressione profonda; però egli ci ha assicurato (ed io non ne dubito ed anzi ne sono certo) di aver fatto tutto il poter suo per sottrarsi a questa impressione e per dare ora un giudizio spassionato. Io non dubito dei suoi leali sforzi, e della riuscita dei suoi sforzi ne lascio giudice lui stesso.

Però egli soggiunse che gli pareva che coloro, i quali non erano del suo avviso facessero una politica un po' poetica e che, compresi da una armonia ideale degli animi, cantassero quasi degli idilli. Mi permetta l'onorevole mio amico che io gli dica che, coi principî del diritto pubblico che l'Italia ha proclamato, non si è mai pensato a voler disarmare lo Stato di alcuna di quelle armi che gli possono essere necessarie per difendersi; e che la sola cosa che noi desideriamo è che non si adoperino che le armi dei Governi liberi, e che non si pigliano a prestito quelle dei Governi assoluti. Ciò soltanto e null'altro noi desideriamo; e crediamo di non essere indiscreti.

Si; noi vogliamo che il Governo sia armato di tutto punto, ma sempre, ed unicamente delle armi del Governo costituzionale e della libertà.

In quanto poi alla qualificazione di *poetica*, che egli credette di dare alla nostra politica di separazione e di libertà, mi permetta che io

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

gli risponda che questa poesia è quella che ci ha condotti a Roma, e che vi ci fa stare; è la poesia che ha disarmati i nostri avversari e che ci ha resi invulnerabili. Essa è la poesia che ha abilitato tutti i Governi stranieri a rispondere a tutti i loro reazionari che volevano spingerli contro l'Italia, a dir loro: ma che pretendete dall'Italia nel nome della religione, se in Italia havvi la più grande libertà religiosa che mai desiderar si possa? Questa fu la poesia di quel gran poeta che fu il conte di Cavour, il quale, se potesse ora levare il capo dal sepolcro, trovandosi a fronte di questo disegno di legge, crederebbe di non esser più in Italia.

Pensiamo, o Signori, che i cattolici italiani sono liberali sulla base del sistema della separazione e della libertà. Sono liberali perchè possono essere liberissimamente cattolici, perchè possono fare tutto ciò che vogliono in materia di religione, perchè la legge non s'immischia in nessuna maniera nè delle cose religiose, nè dei ministri del culto.

Ma dal punto che uscissimo da questo sistema, noi li getteremmo in braccio ed in balia dei clericali. Noi avremmo creato e posto nelle mani dei partiti, i quali vogliono scalzare le nostre istituzioni, una leva potentissima la quale col tempo potrebbe esserci fatale. E poichè alcuni dei nostri onorevoli contraddittori con grande lealtà ammisero che in Italia il clero è molto migliore che non lo sia in molti paesi esteri, io dirò loro: se volete che questa parte del clero si conservi affezionata alle nostre istituzioni, non la ferite nella libertà; pensate che anche i chierici liberali vogliono la libertà di tutti i chierici e non solo la loro libertà personale; pensate che se voi intaccate la libertà dei chiericati con una legge odiosa e di eccezione alle comuni libertà, voi offendete tutti i chierici, qualunque sia la loro opinione politica, e per tal modo disgustate anche i chierici liberali.

Strana cosa! I clericali pongono innanzi alle popolazioni e allo stesso clero liberale il terribile dilemma, *o cattolici o liberali*, e noi vogliamo imitarli e prenderlo in prestito da loro, e ripeterlo a tutti i cattolici italiani!

Noi abbiamo provato per 30 anni di essere forti; resistemmo ai più vigorosi e pertinaci attacchi; ed ora vorremmo con una indebita

confessione di paura e di debolezza, sacrificare quella forza che indubbiamente possediamo.

Noi vorremmo fabbricare un'arme fatale a doppio taglio, che passando ad altre mani sarebbe colla stessa nostra giustizia adoperata contro di noi. Pensiamo che i partiti al potere non sono eterni! Nei paesi liberi v'ha un santuario, o Signori, nel quale nessun partito deve entrare, è il santuario delle relazioni private.

Guai, o Signori, ai Governi che vi entrano, e a chi non lo rispetta!

Badiamo che il disegno di legge colpisce l'atto religioso e lo scopo politico a cui è indirizzato e che conseguentemente tocca ad un tempo e la libertà religiosa e la libertà politica. Or bene, il sistema di difendere la libertà col Codice penale, e di difenderla con disposizioni eccezionali, è solenne contraddizione, ed è uno dei più fatali errori che un popolo possa commettere.

Prego il Senato di permettermi, prima che ponga fine al mio discorso, di sottoporli alcune considerazioni intorno a questo disegno di legge in relazione all'estero.

L'onorevole Canizzaro ha giustamente detto, che non si deve lasciare alcun equivoco intorno alle nostre obbligazioni verso le altre nazioni nella materia di cui si tratta. A questo riguardo non vi può essere equivoco alcuno; ogni paese è padrone di fare, in casa sua, ciò che vuole e che crede per sè più spedito, e conseguentemente nessuno si può immischiare in ciò che facciamo in casa nostra.

Noi abbiamo creduto che era nostro interesse proclamare il diritto pubblico interno che abbiamo fin qui seguito, ed il fare la legge delle garanzie, anche perchè con ciò si davano delle sicurtà a tutti i cattolici dell'Europa, e perchè queste garanzie era nel nostro interesse di darle. Dichiaro che se un Governo estero pretendesse d'ingerirsi in questa parte della nostra legislazione, io sarei il primo ad unirmi al Governo per respingere codeste pretese in modo assoluto e gagliardo. Ma la questione non è su questo terreno, chè nessun Governo estero ha attentato alla nostra indipendenza, nè certamente vi attenterà. La questione è in vedere se la nostra convenienza, i nostri grandi interessi, i nostri principî di libertà, il nostro stesso onore non richiedano che si mantenga un sistema di legislazione e di diritto

pubblico interno che sia conforme a quello che si è proclamato e fin qui seguito, onde mantenere le nostre buone relazioni coll'Europa, e non entrare colle altre nazioni in relazioni poco piacevoli, poco benevole, e poco utili per noi stessi.

Ciò che deve tenersi in gran conto rispetto all'estero è il gran partito liberale dell'Europa, il quale ci ha fin qui sostenuto, e ha seguito con grande affetto i nostri rivolgimenti interni. Questo gran partito sente la solidarietà che ha nella nostra lotta coi clericali, e fu sempre vigile e pronto a respingere gli attacchi che si facevano contro di noi negli altri paesi, e debbe addolorarsi e sentirsi scoraggiato ogniqualvolta facciamo cosa che lo disarmi e lo renda meno potente e pronto alla nostra difesa.

*Voci.* Bravo!

Senatore CADORNA C. Io non so davvero comprendere il perchè si sia voluto svegliare questo vespaio. Credetelo, Signori, ciò crea una condizione di cose la quale non ci può rendere graditi all'estero. Non ci perverrà alcun lagnano diplomatico, ma ciò non basta. Ogni paese desidera presentarsi a tutte le nazioni dell'Europa in condizioni tali che rendano facili le comunicazioni internazionali. Ogni paese suole porre a tal fine la massima cura a non suscitare delle difficoltà interne ai Governi amici. Ora, noi avevamo proclamato e praticato un principio che armava tutti i Governi stranieri contro i loro clericali, allorché si permettevano di indirizzare delle accuse all'indirizzo dell'Italia, ed io conobbi per prova quanto ciò ci abbia giovato.

I Governi esteri avevano nella stessa nostra condotta interna verso i clericali, i mezzi per respingere i clericali; ora quest'arma noi la togliamo loro di mano, entrando in un sistema assolutamente contrario a quello che abbiamo fin qui seguito, e ad un tempo suscitiamo loro mille noie e mille difficoltà.

Non distruggiamo adunque il frutto del lavoro di tanti anni; non guastiamo le nostre buone relazioni coll'Europa civile, e non distruggiamo le nostre preziose conquiste colle nostre stesse mani.

Allorché io penso alla evidente inutilità, ed alla assoluta inefficacia dell'articolo 1 di questo disegno di legge, ed alla sua quasi impossibile applicazione, io non posso compren-

dere il perchè con esso si sia voluto sollevare una così grande tempesta. Una legge, che pretende di colpire parole, discorsi, ed atti morali privati e segreti politici, si condanna da se medesima ad una impossibile esecuzione.

Tutti sanno che l'azione della forza sulle cose morali è assolutamente inefficace, e che spesso conduce pur troppo a risultati opposti a quelli ai quali si mirava. Il far leggi che contrastino al sentimento pubblico, ai costumi, al concetto vero della libertà, è un lavorare sull'arena. Queste leggi non nascono che per essere tosto soffocate dall'aria stessa nella quale sono nate.

Ho detto, che non mi opponeva, e che anzi desiderava che anche gli abusi commessi in privato dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni fossero repressi, purchè ciò si facesse con mezzi costituzionali e legali e non con la violenza e con leggi eccezionali, che sono le armi dei Governi assoluti; e questo mezzo io credo che c'è. Esso consiste nel fare la legge riservata nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie. In quell'articolo ci siamo riservato di fare una legge per l'amministrazione dell'asse ecclesiastico.

So che questo soggetto è affatto nuovo, ed assai difficile; ma questa non è una ragione per non affrontarlo, quando il provvedere è necessario, indispensabile al compimento del sistema che l'Italia ha adottato; quando si vede ogni dì che col lasciare incompiuto questo edificio si creano allo Stato delle difficoltà. Or bene, facciamo questa legge, restituiamo i beni ai loro padroni i laici, diamo ad essi sotto guarentigie opportune non solo l'amministrazione di questi beni, ma anche il diritto di conferire e di togliere il loro godimento. Questo mezzo, credetelo, sarà molto più efficace di quelli che si possono cercare nel Codice penale. Esso sarà un mezzo legale; con esso si potranno reprimere atti che in un Governo libero sfuggono necessariamente all'azione della legge penale; poichè non sarà più il potere politico che si mischierà nelle materie religiose, ma sarà la stessa società religiosa che provvederà ai propri interessi in modo da non lasciare ragione o pretesto di lagnarsi, e di presentarsi come martiri a coloro i quali, abusando del loro santo ministero a fini politici, turbano la pace di tutti.



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

Vi ringrazio sentitamente, o Signori, della bontà con cui mi avete ascoltato.

Questa legge, ed in ispecie l'art. 1° della medesima, ci mette sopra una via fatale alle nostre istituzioni liberali, fatale alla nostra pace, fatale alla nostra fama. Una legge di questa sorte non sarebbe possibile nè in Inghilterra nè in America. Seguiamo gli esempi di queste grandi e libere nazioni e non imitiamo l'esempio poco imitabile e poco fortunato di altre nazioni. E poichè abbiamo per nostra grande fortuna ereditato dalla nostra pacifica rivoluzione un largo concetto della libertà, il concetto della libertà eguale per tutti, difendiamo, conserviamo nella mente del nostro popolo e nella nostra legislazione la libertà all'Italia.

*Voci.* Bravo, bravo!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Borgatti per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Il *fatto personale*, onde ho chiesto di parlare, si riferisce al discorso pronunziato ieri dall'onorevole Senatore De Filippo. Egli mi fece l'onore di riassumere le considerazioni per le quali fin dal principio di questa discussione mi feci a sostenere che essa non poteva essere rinviata alla discussione del Codice penale (e il fatto mi ha dato ragione). Ma l'egregio Collega, certamente contro l'intendimento suo, non solo ha riassunto le considerazioni mie in modo conforme a quel che io dissi, ma, in qualche punto importante, il suo riassunto è riuscito precisamente in senso del tutto opposto alle mie considerazioni. Ma siccome l'onorevole De Filippo non è presente, il Senato comprenderà ed apprezzerà il motivo pel quale lo prego di riservarmi la parola nel fatto personale per il momento in cui l'onorevole Collega sarà presente.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Senatore Borgatti che in questo punto è entrato nell'aula il Senatore De Filippo.

Senatore BORGATTI. Non tema il Senato che dopo il lungo ed eloquente discorso che abbiamo or ora udito, io voglia intrattenerlo lungamente ed uscire dal fatto personale. Il fatto personale consiste in ciò. Ieri, come ho detto testè, l'onorevole Senatore De Filippo, nel suo discorso, mi fece l'onore di riassumere le principali considerazioni ond'io credeva fino dal principio della discussione di questo progetto

di legge, che la discussione stessa si dovesse fare adesso, e non rimandarla alla discussione del Codice penale, siccome propone la maggioranza dell'Ufficio Centrale ed ha sostenuto con molto calore l'onor. De Filippo. Ma l'egregio Collega, me lo perdoni, in questo riassunto non solo egli non si attenne (e certamente contro l'intendimento suo, e forse perchè le mie parole sfuggirono alla sua attenzione) alle cose da me dette, ma su qualche punto mi fece dire precisamente l'opposto.

E glielo provo subito con un fatto evidente, palmare. Egli disse che io aveva parlato dell'Inghilterra; e questo è vero. Ma io non ne parlai nel senso di meritarmi la lezione che egli pretese di darmi, supponendo che io ignori quello che a nessuno in questo recinto è permesso d'ignorare; e cioè che l'Inghilterra non ha un Codice penale. Non ha l'Inghilterra un Codice penale per la semplice ragione che la legislazione, in quel paese che è la culla delle libertà costituzionali, non è codificata. Ecco in sostanza le parole, che l'onorevole Senatore De Filippo potrà riscontrare nelle cartelle di stenografia, dove furono raccolte e sono scritte, senza correzione; poichè quasi sempre la stenografia nostra raccoglie esattamente le parole che io ho l'onore di pronunciare da questo stallo. Ed è ben raro che mi avvenga di fare correzioni per così dire rilevanti, anche di mera forma.

« In Inghilterra, dove non esistono Codici (e queste parole si deducono da tutto il contesto del mio discorso sull'accennato punto) le leggi sono mutabili persino nel corso di una medesima sessione parlamentare, siccome si osserva acconciamente nella Relazione dell'Ufficio Centrale; mentre negli Stati ne quali la legislazione è codificata, alle contingenze *straordinarie* si provvede con leggi *eccezionali*, alle contingenze *transeunti* con disposizioni *transitorie*. »

Indi, passando subito all'articolo 1° di questo progetto soggiungevo: « In quanto all'articolo 1°, ammettendo anche l'alternativa della maggioranza dell'Ufficio Centrale, che esso sia o *inutile* o *pericoloso*, ne segue che se è inutile si deve respingere, se è pericoloso, una disposizione pericolosa potrà essere subita per contingenze straordinarie in una legge speciale e tanto più poi in una legge eccezionale destinata a scomparire ». (E qui, tra parentesi, di-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

chiaro che io convengo fino ad un certo punto coll'onor. Senatore Cadorna, che la disposizione contenuta nell'articolo 1° anzichè *ordinaria e comune* -dovrebbe piuttosto appellarsi una disposizione *straordinaria ed eccezionale*) Ma aggiungevo tosto « una disposizione straordinaria ed eccezionale non si rinvia nè regala al Codice, che è destinato a rimanere, e dove essa rimarrebbe ricordo infausto di uno stato di cose che non può durare. »

Ecco le parole da me dette, e mantenute senza alcuna correzione nelle bozze degli stenografi.

Prego poi l'onorevole Senatore De Filippo a considerare che il Senato in questi cinque giorni di discussione mi ha dato piena ragione. Come mi ha dato ragione ad un tempo l'illustre Senatore Boncompagni, il quale nell'eloquente ed applaudito, e meritamente applaudito, suo discorso, dopo avere esaminati e discussi uno per uno gli articoli del progetto di legge, non concluse già per la sospensione della discussione, come l'onorev. De Filippo ha voluto sostenere con grande sicurezza, ma invece dichiarò apertamente che egli rigettava tutta quanta la legge.

Laonde io credo di poter affermare che tra l'onorevole Senatore Boncompagni e me non esiste differenza di principî, ma soltanto di applicazione nel caso concreto; ossia, se, mi è permesso di esprimermi con una parola materiale, esiste differenza di *quantità*. Imperocchè l'onor. Senatore Boncompagni respinge tutti *quanti* gli articoli, mentr'io respingo soltanto il primo, per le ragioni che ebbi l'onore di accennar nel mio discorso, e che mi riservai (e questa fu la sola riserva che feci riguardo all'articolo primo) di svolgere più ampiamente, se occorre, nella discussione dell'articolo medesimo.

Ma siccome taluni mi hanno fatto credere che su questo punto non fossi abbastanza esplicito, così profitterò del fatto personale per ripetere anche riguardo a ciò le parole stesse delle cartelle stenografiche, dove si legge ben chiaramente che io non accetto l'articolo primo, perchè dopo l'ultima modificazione mi pare assolutamente inutile; e che tanto meno potrei accettarlo, quando lo stesso signor Ministro, colla lealtà che lo distingue, protestò egli stesso nell'altro ramo del Parlamento di ricusarne la

paternità. La sola riserva che feci, per presentare un emendamento io stesso, fu sull'art. 4, poichè, come ora è concepito quell'articolo, io penso che esso possa essere in contraddizione coll'art. 16 della legge delle guarentigie.

E respingerei anch'io l'articolo 4 se non venisse accettato l'emendamento, che mi riservai e mi riservo di presentare.

Ciò detto, io spero che l'onorevole Senatore De Filippo riconoscerà con me che dopo questa lunga, dotta, solenne discussione, è proprio il caso di concludere, com'io conclusi nel mio discorso, che « bisogna fare una di queste tre cose: o accettare, o correggere, o respingere. »

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe all'on. Senatore Gallotti iscritto in favore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Da cinque giorni le aule del Senato risuonano di fiere ed iraconde censure contro il più modesto ed innocuo dei disegni di legge, ed un coro di oppositori, e tra essi ultimo, ma con maggiore ampiezza ed energia, l'onorevole Senatore Cadorna, ha gareggiato di ardore e di severità nel fulminarlo con le più odiose qualificazioni.

È mio debito ringraziare anzi tutto gli oratori, che mossi al certo non da simpatia personale pe' ministri, ma unicamente dalla forza della verità, opposero alle accuse la potenza di ragioni irrecusabili, e che coi loro discorsi resero il più agevole mio compito. Ma, assalito da tanti e così poderosi avversari, sento anche io il dovere ed il bisogno di difendermi; e questo insigne Consesso, scuola di equità e di giustizia, non vorrà negarmi, ne son certo, il sacro diritto della difesa.

Se non che, sorgendo in mezzo a voi, un pensiero mi conforta, ed è quello che i fulmini scagliati contro questo progetto di legge, e specialmente contro il suo primo articolo, non hanno potuto giungere fino a me, senza aver prima colpito il Ministero precedente ed il dotto e moderatissimo magistrato mio predecessore; ed anzi assai più direttamente la maggioranza stessa di questa eminente Assemblea, poichè l'uno e l'altra quegli articoli, e precisamente l'identico articolo 1° nei termini stessi in cui

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

da me fu proposto, studiarono e col loro voto approvarono, come legge non indegna di popolo libero e civile.

Tutta la mia colpa si riduce adunque, o Signori, ad aver avuto fede nel vostro senno, ad aver reso omaggio alle vostre decisioni.

Felice colpa, io dico, della quale, non che essere pentito, mi sento in questo momento orgoglioso, imperocchè essa oggi m'impone una missione altamente onorevole, per quanto deboli esser possano le mie forze ad adempierla, quella di prendere qui pubblicamente, al cospetto della nazione e di tutti gli amici temperati e schietti della vera libertà, (mi si condoni l'ambiziosa espressione) la difesa del Senato, non già contro la malafede e le calunnie di una fazione cieca e forsennata, chè nell'altezza in cui siede il Senato italiano non giungono fino a lui, ma bensì contro le voci ed i convincimenti individuali di alcuni rispettabili membri del Senato medesimo, che se ne fecero censori; e di elevarmi contro i loro giudizi eccessivi, e perciò incredibili, che pretendono aver potuto il Senato italiano, dopo matura discussione, ed illuminato dal voto favorevole di una Commissione più numerosa dell'usato e più autorevole delle altre, perchè composta di undici dei più eminenti suoi membri, aver potuto, io dico, concedere il suo voto a disposizioni legislative, che qui non si ebbe ritegno di qualificare immorali, irreligiose, assurde, pericolose, indegne della libertà di cui l'Italia è superba.

Questo, o Signori, è troppo! Chi vi conosce, chi rende omaggio alla vostra maturità di consiglio, alla vostra costante devozione ai principî morali e liberali, alla vostra politica prudenza, sa che un eccesso somigliante è impossibile che siasi commesso dal Senato italiano.

La esagerazione stessa delle accuse le dimostra figlie di passionate illusioni: non adopererò parole più severe. E questa esagerazione deve essere agli occhi di molti la prima prova della loro fallacia od insussistenza.

Quanto a me, mi sento in buona compagnia, e volentieri divido con la maggioranza di questa illustre Assemblea la responsabilità che mi si vorrebbe apporre; e ne traggo consiglio a rispondere alla veemenza delle censure e dei biasimi senza misura, che da parecchi giorni ascolto, con una discussione aliena da qualunque calore oratorio, con un esame temperato

e calmo come la coscienza dell'onest'uomo, semplice come la verità, freddo come la ragione.

Voi mi ascolterete, io spero, benigni, come è vostro costume; e metto pegno che, ponderate imparzialmente le accuse e le confutazioni, non mi condannerete, imperocchè dovrete dare all'Europa lo spettacolo di condannare insieme con me ad un tempo voi stessi.

Signori, per dare alla discussione un carattere di pratica utilità, io abbandono il disegno, che dapprima aveva formato, del mio discorso, e preferisco invece, dopo avere udita l'ampia e completa orazione consacrata dall'onorevole Senatore Cadorna alla critica del presente progetto di legge, di seguire l'oratore stesso, che ultimo ha parlato, secondo l'ordine de' suoi ragionamenti.

Egli ha trattato, come udiste, separatamente la questione *giuridica* e la questione *politica*. Ed io mi propongo di fare altrettanto.

Ben è vero che nel sistema delle sue idee, se io non mi inganno, si è rivelato il partito preso, per effetto dei suoi convincimenti, di volere ad ogni costo far cadere il progetto di legge, e d'impedire la discussione degli articoli della proposta ministeriale, imperocchè egli, capo dell'Ufficio Centrale, allorchè lo vide diviso in due eguali sentenze, prese sopra di sè solo la responsabilità di formare la maggioranza per proporvi quell'ordine del giorno, col quale siete invitati a non passare alla discussione degli articoli, a non tentare nè anche di modificare e correggere una legge che per avventura si reputasse difettosa, o di rigettarla dichiarando esplicitamente all'Italia ed al mondo le ragioni di questo rigetto, ma invece solamente di astenervi dal sottoporre a votazione l'uno dopo l'altro gli articoli del progetto medesimo, acciò manchi così fin l'occasione e la possibilità del loro miglioramento. Insomma vi si propone di dichiarare, che esso non merita nè anche l'onore della discussione.

Quando egli faceva prevalere quest'opinione, per avventura non prevedeva che sarebbe stata contraddetta dall'ampia, solenne, prolungata discussione, che precisamente sul merito di quella legge e di ciascuno de'suoi articoli gli onorevoli membri del Senato hanno creduto loro dovere d'intraprendere.

Di più, chi legge, o Signori, i motivi espressi nell'elaborata Relazione dell'on. Senatore Lampertico, e vi trova una critica diffusa e spietata del merito della legge, dei principî che l'informano, degli articoli che la compongono, e non per ragioni secondarie di convenienza, ma per ragioni fondamentali di giustizia, per ostacoli di ordine giuridico e morale, rimane indubitatamente sorpreso della poca coerenza che passa fra queste premesse e la conclusione che se ne desume.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... Imperocchè, o Signori, la sola conclusione logicamente possibile, dopo un'analisi così profonda del testo degli articoli e del merito di ciascuno di essi, non avrebbe potuto essere che questa sola, il rigetto cioè della legge.

Signori, di una legge ingiusta, di una legge immorale, ripugnante a' principî morali, è ragionevole, è serio che se ne voglia fare argomento di un Codice penale? Si vorrà incastrare questo gioiello in un Codice, che deve rimanere monumento durevole della sapienza italiana?

Veggio in questo momento un cenno negativo dell'on. Senatore Lampertico: vorrà forse significare che allorquando verrà in discussione il progetto del Codice Penale, potranno questi articoli essere riformati e migliorati, imperocchè non voglio supporre che s'intenda formare solamente in Italia un Codice Penale, in cui manchi affatto ogni disposizione repressiva intorno alla materia che ci occupa.

Ed io domando: Se ciò debbe farsi allorquando si discuterà il Codice Penale, perchè non potrebbesi fare anche oggidì?

Io dunque mantengo l'affermazione, che si è voluto assolutamente impedire che la discussione del Senato ed il suo voto si portassero sopra i singoli articoli del presente disegno di legge, sì che divenisse impossibile giudicarli, ed al bisogno emendarli, quando si è ricorso al mezzo della mozione sospensiva.

Nell'orazione da ultimo pronunciata dall'on. Senatore Cadorna, anch'egli non ha receduto da queste conclusioni, poco coerenti logicamente colle premesse.

E qui è debito mio richiamare l'attenzione del Senato sopra la diversità grande che passa tra il sistema sviluppato col suo dottissimo di-

scorso dall'onorevole Senatore Boncompagni, e quello sostenuto dal Senatore Cadorna e dai suoi Colleghi, che compongono la debole maggioranza dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Boncompagni anzitutto ha dichiarato che una gran parte di questi articoli egli accettava e manteneva, rammentando di avere egli pel primo studiato e preparato quella che divenne nel Regno Subalpino la legge del 5 luglio 1854, ed ha aggiunto che anche oggi le sue convinzioni di quel tempo non son mutate, e perciò accetta in questi articoli tutto ciò che può considerarsi come una riproduzione o una conseguenza delle disposizioni di quella legge.

Quanto alle disposizioni che vi si erano aggiunte, egli non conchiudeva adottando la proposta sospensiva, ma il loro rigetto; ed io mi sarei assai meglio rassegnato, quando la maggioranza dell'Ufficio Centrale avesse precisamente nella medesima guisa concluso.

Pertanto io debbo discutere la questione, come se questa proposta, che non esiste, realmente si fosse fatta.

Dobbiamo esaminare, se veramente nel merito questo progetto di legge è ingiusto, contrario a' principî di libertà, ripugnante all'ordine morale, sovversivo del nostro diritto pubblico; e se un solo di questi vizî gli si potrà opporre, dovrebbe, o Signori, indubitatamente esser respinto; e voi non potreste, dopo aver prestato per cinque giorni la vostra attenzione ad una polemica versata sul merito stesso della legge, deliberare che non debbasi passare alla discussione dei suoi articoli. Non è possibile, o Signori, chiudere quest'ampia discussione con un somigliante voto: per quanto possa essere dettato da considerazioni rispettabili, fuori di quest'aula, fuori d'Italia, esso non sarebbe compreso; e coloro i quali non rispettano abbastanza l'autorità del legislatore italiano, saranno tentati d'interpretarlo come un sotterfugio, come un espediente, un atto di pusillanimità, una mancanza di sincerità e di coraggio delle proprie opinioni, difetti che giammai accompagnarono veruna delle decisioni emanate da questo eminente Consesso fin dalla sua prima istituzione.

È notevole, o signori Senatori, che analizzando questo progetto di legge, tutti gli oratori avversarî si son quasi esclusivamente oc-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

cupati del solo articolo 1°, senza riflettere che se questo articolo fosse cotanto vizioso ed inconciliabile coi principii di giustizia, tuttavia gli altri articoli del progetto, che rimangono, sono ancora di tanta importanza, che possono formare per loro soli una legge, che ricolmi almeno alcuna delle improvvidelacune prodotte nella nostra legislazione penale dalla legge del 5 giugno 1871.

Tuttavia mi sono impegnato di seguir l'ordine ed il metodo tracciati dagli avversari, e quindi concentrerò anch'io precipuamente la discussione sull'art. 1°, consacrando in seguito brevissime osservazioni sopra alcuni degli articoli successivi, per far onore anche alle obiezioni mosse intorno ai medesimi dall'onorevole Boncompagni, cui non vorrei col mio silenzio negare le desiderate spiegazioni, le quali confido che basteranno a chiarire i suoi dubbî, le sue incertezze.

Ma racchiudiamo il nostro esame anzitutto sull'articolo 1°, su questo testo così fieramente maledetto, come se fosse il vaso di Pandora, generatore di ogni specie di malanni.

È necessario primamente rammentare la *genesì* di quest'art. 1° del progetto di legge; poi ne esamineremo la *intrinseca giustizia*, tanto nella *sostanza* e nei *principi* che lo informano, quanto nell'espressione della sua *forma* che fu anch'essa oggetto di vivissime censure.

Il concetto di quest'articolo 1° è presente al vostro pensiero. Esso incrimina gli atti abusivi dei ministri della religione, che rechino offesa alle istituzioni od alle leggi dello Stato, producendo pubblico e notorio scandalo ed agitazione, ciò significando, come dimostrerò, l'espressione *turbamento* non della *privata*, ma della *pubblica coscienza*.

L'onorevole Cadorna può ben rammentare che la prima *genesì*, l'origine teorica di questa disposizione penale, debbesi ricercare in una legge, alla cui formazione egli ebbe parte e merito notevole, nella legge Subalpina del 5 luglio 1854.

Stupisco in vero che il Senatore Cadornasiasi affrettato a dichiarare che la legge del 1854 non ha nulla che fare con l'attuale disegno di legge.

Così esprimendosi, egli si trova in contrad-

dizione coll'onorevole Boncompagni, il quale schiettamente riconosceva di avere apparecchiata e studiata quella proposta di legge, e non so se egli rammenti che io stesso in Torino ebbi l'onore di apprestargli all'uopo per suo incarico alcuni studî e lavori, e non ha mancato di dichiarare con lealtà ed esattezza che nell'attuale progetto di legge riconosce tuttora conservata gran parte della legge del 1854, anzi la sua intera sostanza, ne quali limiti ha soggiunto anche dal suo canto di mantenerla e di accettarla.

È vero che nella legge del 1854 non si leggeva propriamente il tanto combattuto art. 1° del presente disegno di legge; ma non ne segue che il suo razionale fondamento non si trovi nella dottrina professata in quella occasione.

Fu allora svolta e fermata nel Parlamento Subalpino la teorica de' reati di abuso dei ministri del culto, e da quella teorica scaturisce il principio onde s'informa tutto il presente progetto di legge, compreso l'art. 1°.

In quell'occasione il vostro illustre Presidente, il quale con tanto splendore d'ingegno e di opera conferì alle riforme legislative ed ai lavori dell'antico Parlamento Sabauda, fu eletto nella Camera dei Deputati a Relatore sulla legge proposta.

Ho sotto gli occhi la sua stupenda Relazione, nella quale le accennate teoriche ed i principî schietti ed inconcussi della scienza sul sistema della repressione degli abusi dei ministri dei culti furono esposti con mirabile lucidezza ed efficacia.

Egli così esprimevasi:

« I ministri dei culti, come privati cittadini, possono usare di tutta la libertà che ad altri è concessa, e gli atti della loro vita privata vanno unicamente soggetti alle generali prescrizioni della legge comune; e come ministri di un culto, purchè si contengano nella sfera delle cose religiose senza mescolarvi quelle che possono riguardare gl'interessi mondani e passeggeri della civile società, possono con eguale libertà proclamare dalle cattedre o con gli scritti i loro insegnamenti.

« Ma quando abusando dell'autorevole posizione del loro ministero, cercano di rivolgere la morale loro autorità a danno della civile società, censurando le istituzioni e le leggi dello

Stato, o promovendo la disobbedienza o la rivolta con fanatiche predicazioni, o con scritti sediziosi, assoggettando le menti, e anziché predicare la pace e benedire, trasportati dalla forza delle passioni politiche tentano di travolgere il senno della moltitudine, allora ragione vuole che i loro criminosi conati sieno giustamente repressi.

« Il legislatore, adempiendo ai propri uffizi, non può passare sotto silenzio qualsivoglia specie di reati, e decernendo per essi le adeguate pene, dee avvisare ad antivenirli e reprimerli; perciò i buoni ministri della religione non potrebbero adontarsi delle sanzioni penali che si propongono per emendare, come si è detto, un evidente difetto del Codice Penale. »

E poco appresso:

« Il prete pastore nel suo gabinetto e nei crocchi profani è dalla legge lasciato al pari con ogni altro cittadino. Ma quando l'abito sacerdotale, la cattedra sacra, le mura della casa di Dio, l'apostolato con cui spezza il pane della divina parola alle turbe raccolte in chiesa o all'aperto, cela il cittadino e mostra solo il levita; quando il levita, chiuso l'orecchio alla voce di Geova che lo chiama alla celeste missione di consolare e di perdonare, accusa invece pubblicamente lo Stato, e semina egli stesso la zizzania nella civile famiglia; allora è che la legge custode della pace e del decoro del pubblico lo punisce di un abuso, il quale tanto non offende la società, che più ancora non disformi e cancelli la dolce maestà confacentesi al pastor buono. »

Ma anziché proseguire la lettura di quel magnifico documento parlamentare, che da un capo all'altro meriterebbe di essere qui rammentato, mi piace più tosto invocare a sostegno della mio odierna proposta un lungo ed eloquente discorso pronunciato in quell'occasione dallo stesso onorevole Senatore Cadorna, in difesa di quella legge, che trovava nel Parlamento Subalpino ostacoli ed opposizioni pressochè di egual natura di quelle che oggi da me qui s'incontrano.

Sostenevasi allora dagli avversari della legge introdotta dal Ministero, che quella proposta era nella sua sostanza una legge eccezionale, incompatibile colla libertà costituzionale dei cittadini e con quella della Chiesa; che invadeva la libertà del sacerdote, faceva violenza

alla sua coscienza, e gl'impediva di adempiere ai doveri che gli fossero imposti gerarchicamente dai superiori, sottoponendolo ad una specie di coazione della società laica per mezzo delle decretate punizioni. Ma allora sorgeva l'onorevole Cadorna, strenuo ed efficacissimo difensore della parte liberale di quell'assemblea, e con sapiente e faconda parola così si esprimeva:

« Signori, questa non è una legge di eccezione, ma sibbene una legge che colpisce una specie di reato, il quale per la natura sua non può essere commesso che da una parte di cittadini, cioè dagli ecclesiastici. »

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Giudicate voi, o Signori, quanto sia coerente questo ragionamento con quello adoperato testè dal medesimo Senatore Cadorna, per provarvi che noi vi proponghiamo una legge eccezionale, dacchè, mentre con essa si puniscono gli ecclesiastici, non si puniscano tutti gli altri cittadini.

Voci. Non è questo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tal è l'odierno assunto dell'avversario oratore; ne sarà giudice il Senato.

« Questa non è una cosa nuova nel diritto penale. Se si apre il Codice Penale, si trovano ad ogni tratto comminate delle pene contro reati, i quali non possono essere commessi che da un determinato ceto di cittadini.

« Diremo noi che queste sieno perciò leggi eccezionali?

« I fatti che sono puniti con questo articolo nei membri del clero, sono tali che mentre sono reati, se vengono commessi da un sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni, più non lo sono negli altri cittadini.

« Il sacerdote che nell'esercizio delle proprie funzioni censura le leggi del proprio paese, abusando di quell'autorità e di quei diritti che gli sono attribuiti in dipendenza del suo ufficio spirituale, commette un fatto doloso, imperocchè converte a danno della società i mezzi che gli sono conferiti per tutt'altro fine; vi ha abuso di potere commesso a detrimento della società. Ora domando se nei privati cittadini esiste questo elemento allorquando essi censurano le leggi.

« Perciò uno stesso fatto, commesso da diverse persone investite di diverso carattere ed in circostanze diverse, assume una diversa natura ed un diverso carattere; nell'un caso è reato, nell'altro no.

« Veniamo alla spinta criminosa. Esistono nel sacerdote due distinte qualità, cioè quella di cittadino e quella di ecclesiastico; è a quest'ultima che sono annesse speciali prerogative, ed appunto per l'esistenza di queste nello stesso individuo, vi è la possibilità dell'abuso. La spinta all'abuso poi esiste nel fatto stesso della pertinenza del prete alla società civile ed alla giurisdizione ecclesiastica, nelle passioni e tendenze politiche che egli può avere come cittadino, e nella tentazione ossia nella spinta a far servire l'autorità ecclesiastica in servizio delle passioni o della opinione politica. Questa spinta cresce nei paesi in cui regna la libertà, dove si combattono fra di loro i partiti, massime poi se siavi conflitto fra le due potestà. Tale è la spinta criminosa che esiste nel sacerdote. Ma ciò evidentemente non ha luogo negli altri individui, ai quali manca quell'autorità che viene dalla qualità sacerdotale. »

Vi fo grazia del rimanente, dacchè il discorso prosegue ancora per lungo tempo nel medesimo senso.

Non si dica che allora non discutevasi l'articolo primo del presente disegno di legge. Ho già dichiarato che un identico testo mancava nella legge del 1854; ma la teorica allora stabilita sui reati di abuso dei ministri del culto è pur quella stessa che determina la disposizione dell'articolo anzidetto, imperocchè escludevasi che una disposizione somigliante costituisca una legge di eccezione, sol perchè riconosce nel sacerdote con una doppia qualità un doppio ordine di doveri, alcuni comuni col resto dei cittadini con egual godimento di tutte le libertà sino a che egli si aggira nella sfera delle sue private relazioni ed interessi, altri speciali alla sua classe. Quando egli esercita il ministero del sacerdozio, ne indossa la divisa, adopera l'autorità che gli è attribuita per una missione di carità e di pace, facendola servire all'offesa delle leggi o delle istituzioni dello Stato, ed a gettare nella società civile il disordine politico, che cosa manca allora al reato? Così in quel tempo ragionava l'onorevole Senatore Ca-

dorna. È giusto, egli proseguiva, d'incriminare cotali fatti nei ministri del santuario; per essi non è questa una legge di eccezione; anzi non tralasciava di aggiungere che tanto maggiore è il bisogno di questa repressione nei paesi che si reggono a libertà, e vieppiù si appalesa necessaria in quelli dove havvi conflitto tra le due potestà.

Applicate questi ragionamenti, ed in essi ravviserete un commento eloquentissimo, non dirò delle parole dell'articolo primo dell'attuale disegno di legge, ma dei concetti fondamentali che ne informano le disposizioni.

Fu dunque allora, o Signori, che si gettarono le basi di quel sistema, il quale venne esplicandosi più tardi nel Codice Penale Sardo del 1859, poi nelle leggi speciali del 1860, che estesero le sue disposizioni alle altre provincie d'Italia in occasione delle annessioni, e da ultimo nel Progetto del nuovo Codice Penale, d'onde fu desunto il progetto di legge che vi sta innanzi, e che attende le vostre deliberazioni.

Nel Codice Penale del 1859 la legge del 1854 venne interamente fusa, componendone una sezione; ma nel 1° articolo, cioè nell'art. 268, fu introdotta una notevole aggiunta. E questa aggiunta è la radice della disposizione, che oggi costituisce l'art. 1 del presente disegno di legge, e costituiva l'articolo 216 già stato votato dal Senato del Regno del Progetto del nuovo Codice Penale Italiano.

Infatti, nell'art. 268 non si contemplava più soltanto il discorso o lo scritto del sacerdote, il quale esercitando il suo ministero spirituale, censuri le leggi e le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità, o provochi i fedeli alla disobbedienza verso le medesime; ma si contemplava benanche il caso in cui il sacerdote « con l'indebito rifiuto degli uffici religiosi turbasse la coscienza pubblica e la pace delle famiglie. »

Voi potete scorgere anche nelle parole dell'articolo 1 riprodotto questo concetto dell'articolo 268 del Codice penale del 1859; con una sola differenza, di cui più tardi vi farò apprezzare l'importanza.

Nel Codice Penale, il reato si faceva consistere unicamente nel fatto negativo del *rifiuto*, e di un *indebito rifiuto*, sì che il giudice civile in certa guisa doveva in ciascun caso co-

noscere se il rifiuto fosse stato, oppur no, giutso e legittimo, nè vi si richiedeva propriamente che il rifiuto procedesse da causa politica e dallo scopo di offendere le leggi e le istituzioni dello Stato, ma generalmente si parlava di un qualunque indebito rifiuto, il che poteva far supporre che lo Stato volesse diventare teologo, e permettersi di sindacare nel sacerdote anche l'inadempimento de' suoi doveri di ecclesiastico, i doveri del suo ministero.

In vece, come vedremo, nell'articolo 216 del Codice Penale votato dal Senato, a cui oggi corrisponde l'articolo I del presente disegno di legge, si cambiò questa formola dell'*indebito rifiuto de' sacramenti*, e le fu sostituita altra formola, la quale, poco difficilmente modificabile, lascia nel più chiaro modo intendere il concetto del legislatore, cioè di voler incriminare nell'ecclesiastico l'abuso del suo ministero soltanto allorchè dall'ufficio religioso trasmodi nel campo politico, con lesione dell'ordine pubblico e della incolumità sociale, e con lesione accompagnata da pubblico scandalo e commozione secondo l'espressione del turbamento della coscienza pubblica.

Si sono qui levate alte grida contro questo articolo del Codice Penale del 1859, e contro l'articolo I del presente disegno di legge, benchè porti il suggello dell'approvazione già concedutagli una volta nel 1875 da questa eminente Assemblea. Or mi sia lecito di domandare all'onorevole Cadorna: Conosce egli gli autori di quelle disposizioni di legge? Se ne declini il nome. Il Codice fu pubblicato nel 20 novembre 1859, e preparato durante quell'anno. Se non m'inganno, l'onorevole Cadorna fece parte de' Consigli della Corona fino al luglio ed agosto di quello stesso anno. Furono dunque i suoi colleghi, i suoi amici?

Senatore CADORNA C. No, no.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dunque egli ripudia qualunque partecipazione alle idee di quegli uomini. Ebbene, ripudia egli benanche la memoria del suo amico Urbano Rattazzi, sotto la cui bandiera militò gloriosamente in Piemonte, e che fu l'autore responsabile del Codice del 1859? Come mai non si avvede che i severi biasimi, di cui ha coperto questa formola come incostituzionale ed illiberale, debbono giungere sulla tomba di quel valent'uomo?

Una voce. Oh!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permettano, o Signori, d'insistere nella mia affermazione. Comprendo che si possa discutere della bontà relativa di una disposizione di legge, e desiderarla più corretta, meglio formolata; ed è questa la discussione consueta che d'ordinario s'ode in tutte le assemblee legislative. Ma non è frequente udire che una disposizione di legge sia contraria a' principî morali e costituzionali, incompatibile con la libertà, ripugnante co' genuini concetti dell'ordine pubblico, una mostruosità, un'anomalia morale! Come si chiamano, o Signori, i legislatori che ebbero a presentare e decretare quelle leggi? Per me ho piena fede che coloro i quali hannò pubblicato nel 1859 quel Codice, che ha potuto diventare il Codice di quasi intera l'Italia, e che oggi, o Signori, è il Codice nostro, non possono, nel seno di un'Assemblea legislativa, meritare censure e biasimi così severi, così eccessivi.

Dirò di più all'onor. Cadorna: Egli non è rimasto, dopo quell'epoca, fuori della vita politica. Per ventura d'Italia che ha profitato del suo ingegno, dei suoi servigi, egli ha presieduto la Camera dei Deputati in Piemonte. Egli è stato di nuovo più volte nei Consigli della Corona; e pure non si è mai accorto che nel Codice esistesse una mostruosità così intollerabile, che cioè si facesse violenza alla coscienza dei cittadini, che vi fossero leggi di eccezione, leggi indegne di una nazione libera ed incivilita. Ha aspettato fino ad oggi per accorgersene?

Non basta. Se il Codice del 1859 non fu illuminato dalla discussione parlamentare, questi articoli soli la conseguirono allorchè si trattò di estenderli alla Toscana e ad altri paesi d'Italia. Fu allora necessario presentare il testo di questi articoli al Parlamento Subalpino, di cui l'onorevole Cadorna era una illustrazione; ed il Parlamento li discusse, li esaminò, e non solo li approvò, ma volle che diventassero legge di tutte le provincie d'Italia che avevano votato la loro annessione al Regno Subalpino.

Vi fu ieri già detto che ciò formò oggetto della legge del 5 luglio 1860; e questa legge da chi fu proposta al Parlamento? Dal conte di Cavour, e dal compianto mio amico e suo collega, Ministro Guardasigilli Cassinis. Or è incomprendibile che essi avessero potuto fare un così funesto dono all'Italia, se veramente queste disposizioni di legge erano ingiuste, illibe-



rali, sopra tutto se erano, come oggi ha sostenuto l'onor. Senatore Cadorna, nientemeno che l'abbandono delle conquiste ottenute con la grande epopea del nazionale risorgimento, una contraddizione flagrante con la rivoluzione pacifica e liberale che si stava compiendo.

Ho sotto gli occhi la Relazione con cui allora l'onor. Cassinis accompagnava la sua proposta al Parlamento Subalpino; e debbo rettificare una inesatta indicazione data dall'on. Senatore De Filippo, il quale ha creduto desumere un argomento anche da ciò, che la legge del 5 luglio 1860, mentre estendeva non solo alla Toscana, ma anche all'Emilia, gli articoli 19, 20 e 21 della legge del 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato, val quanto dire l'istituzione degli appelli per abuso in materia ecclesiastica, avesse esteso solamente alla Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale, essendo indispensabile estenderli a quelle provincie, dove non dovevasi introdurre il Codice Penale Sardo perchè la Toscana già era provvista di un Codice proprio, e non li avesse estesi all'Emilia, perchè colà dovevasi prossimamente introdurre e mettere in osservanza nella sua integrità quel Codice Penale.

Or bene, o Signori, piacciavi udire queste poche parole, colle quali il Guardasigilli di quel tempo Cassinis dava le ragioni ben diverse di cotal differenza alla Camera dei Deputati:

« Coll'articolo 2 del presente progetto si propone di mandare a pubblicare in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale approvato con legge del 20 novembre 1859, e non nelle provincie dell'Emilia, perchè ivi già sono poste in vigore. »

L'onorevole Senatore De Filippo non fece attenzione a questo fatto...

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma io non faccio che leggere la Relazione del Ministro Cassinis che spiega il tenore della legge....

Senatore DE FILIPPO. Io ho letto la legge, e parmi che la legge ne sapeva più del Ministro Cassinis.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore De Filippo a non interrompere. Risponderà più tardi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Relazione del Ministro dichiara la vera e sola ragione per cui limitavasi con quel progetto di legge l'estensione de' menzionati articoli del Codice

penale solamente alla Toscana, ed è una ragione affatto opposta a quella immaginata dall'onorevole Senatore De Filippo. In Toscana queste disposizioni non ci erano, mentre nell'Emilia si aveva avuto maggior fretta ed erano state di già pubblicate su tal materia le speciali disposizioni con un decreto del Dittatore del 18 dicembre 1859.

E sapete, o Signori, chi in questo Consesso fu allora il Relatore che raccomandò al Senato l'adozione di quel progetto di legge? Fu un altro insigne magistrato, la cui memoria deve esser da voi tutti venerata, come è sacra a quanti liberali respirano in Italia, fu l'insigne Senatore Musio, il quale insieme con altri illustri magistrati, devotissimi ai principî di giustizia e di libertà, come i Senatori Marzucchi, Persoglio, Gioia, avvisarono che i cennati articoli del Codice penale sardo, anzichè contenere cotanti vizî e deformità, quante oggi si ha il vezzo di scoprirvene, fossero eccellenti, e dovessero essere di urgenza immediatamente pubblicati anche nelle altre parti d'Italia, dove non erano in vigore.

Non basta. Udite qual giudizio espresse su tali articoli quella Commissione del Senato, le cui tradizioni è impossibile che oggi, dopo sedici anni, sieno dal Senato italiano ripudiate; udite quali considerazioni essa fece in quella occasione:

« A chi seriamente voglia oggi considerare le cose e farne un rapporto alle preindicate disposizioni penali, meglio che l'idea di un eccesso, si offrirà forse quella di un difetto, ed è l'ommissione della fattispecie, in cui, non in uno o più punti, non in uno o più sacri ministri della stessa provincia, ma in più provincie dello Stato ed in diversi gradi della gerarchia, si offrisse la dolorosa coincidenza di atti congeneri, rivelanti un comune, sistematico e criminoso accordo contro alcune leggi o contro le nostre fondamentali istituzioni. Ma da un lato l'altissimo spirito di Dio, che in immensa maggioranza guida le coscienze dell'italianissimo nostro clero, libera dal timore che possano rinnovarsi scandali siffatti; e dall'altro lato il mio mandato si limita a riferirvi che il vostro Ufficio Centrale non ha esitato un istante sulla necessità, sulla giustizia e sulla santità delle sanzioni penali in discorso. »

Scelga ora il Senato tra il giudizio del Se-

natore Musio, che diceva queste sanzioni penali *necessarie, giuste e sante*, e il giudizio dell'onorevole Senatore Cadorna, che le chiama illiberali ed immorali!

Nel fatto poi, o Signori, l'accennata lacuna oggi esiste nella legislazione ed è lamentata.

Quando si presenti il caso isolato, accidentale d'alcun ministro del culto il quale consultato da uno de' fedeli esprima la sua opinione e per avventura trascorra a qualche atto che possa costituire un'offesa alle leggi dello Stato, quando anche ne derivi scandalo, turbamento dell'ordine pubblico, tuttavia ognuno comprende che il danno sociale è locale, è circoscritto, è di lieve importanza; ed è precisamente il caso contemplato nelle disposizioni de' citati articoli.

Ma allora non si poteva prevedere che per avventura tornerebbe un'epoca, e non lontana, in cui si organizzasse un vasto e nuovo sistema, allorchè proclamata l'autorità suprema ed infallibile di colui onde emanano gli ordini, demolita ed abbattuta l'autorità episcopale per le deliberazioni di un concilio che in quel tempo non erasi ancora convocato, bastasse una parola d'ordine trasmessa da una delle congregazioni di Roma perchè tutti i vescovi e tutto il clero d'Italia da essi dipendenti con uniforme e cieca docilità si uniformassero a qualsiasi comando. Ben a ragione si preoccupava il vostro Ufficio Centrale del 1860 di questo che allora era un pericolo reputato assai remoto e quell'anima liberale e nobile del Senatore Musio credeva impossibile, e che oggi sotto i nostri occhi è divenuto una dolorosa realtà.

Tale fu, o Signori, la condizione della nostra legislazione fino al 1871, nè sollevaronsi querele dal seno del clero contro le accennate disposizioni, come oppressive e tiranniche.

Vi furono alcuni processi, ma il risultato di gran parte de' medesimi facilmente dimostra quanto fosse di vago in quelle disposizioni; i pochi ecclesiastici, a cui toccava di essere assoggettati a penali provvedimenti, recitavano la parte del martire a buon mercato, perchè si trattava di soggiacere alla molestia di un processo, che però quasi sempre finiva con la dichiarazione del magistrato, che non essendo chiara la disposizione della legge, male adagiavasi alle particolari condizioni del caso, e

con la pronuncia di non farsi luogo a procedimento.

Vi furono alcune condanne, ma ben poche, e ne parleremo più tardi.

Nell'anno 1870, con decreto sotto la data del 19 ottobre, emanato dal potere esecutivo, quasi l'indomani, per così esprimermi, dell'ingresso del Governo italiano in Roma, si sospese l'applicazione di quegli articoli del Codice penale nella città di Romà, mentre vi si pubblicava il Codice stesso, temendosi che a fronte di un clero, che supposevasi pienamente devoto alle antiche istituzioni ed al supremo Gerarca, gli articoli anzidetti sarebbero divenuti occasione di numerosi processi, con grave imprudenza politica.

Ma codesta sospensione non riguardava che la sola città e provincia di Roma, per ragioni locali che era facile ad ognuno apprezzare.

Quando fu proposta e poi promulgata la legge sulle guarentigie, il Ministero di quell'epoca pensò che quel decreto potesse e dovesse diventare legge permanente e generale dello Stato, ed estendersi a tutta l'Italia.

La Camera era stanca di un'immensa discussione che aveva avuto luogo sulle guarentigie: io rammento di avervi preso non piccola parte, ma aveva finito per ritirarmi con pubblica dichiarazione dalla Commissione parlamentare, di cui faceva parte, perchè riconobbi la inutilità di ogni mio sforzo per modificare il partito preso dalla sua maggioranza di accrescere ed allargare, quanto più fosse possibile, i privilegi ed i favori che al Papato ed alla Chiesa si conservavano con quella legge a discapito ed indebolimento dello Stato.

Fu nondimeno da quella stessa maggioranza presentata una nuova relazione, la quale concludeva per l'adozione di tre articoli profondamente modificati nel Codice penale.

Dall'art. 268 venne cancellato quell'inciso, che incriminava i fatti consistenti nel rifiuto indebito dei divini uffici, quando avessero prodotto il turbamento della pubblica coscienza o della pace delle famiglie; ed inoltre si aggiunsero tali condizioni a' fatti incriminati da rendere, in caso di accusa, quasi sempre impossibile una condanna. L'articolo riguardante la punizione delle contravvenzioni alle regole circa l'*exequatur* e gli assensi della potestà civile richiesti in natura ecclesiastica, fu cancellato come ormai inutile. Altre modificazioni si

venne introducendo nel medesimo senso di favore anche negli articoli successivi, le quali per ora non farò che accennare, perciocchè quando si verrà alla discussione dei singoli articoli, ci sarà dato di meglio esaminarle.

Chi legge quella Relazione, chi consulta i processi verbali dai quali risulta che la legge passò quasi senza discussione, vi troverà affermato come una verità indiscutibile, che una volta votata la legge delle guarentigie, inaugurata un'era nuova di conciliazione e di pace con la Chiesa, fosse d'uopo suggellarla, estendendo quel decreto che erasi pubblicato in Roma, e trasformandolo da un provvedimento di temporanea sospensione in una completa e permanente abrogazione e modificazione della legislazione penale in vigore su tal materia in tutto il Regno d'Italia.

Tale fu la ragione per la quale si venne a pubblicare la legge del 5 giugno 1871, con cui si soppressero alcuni degli articoli del Codice penale, modificandone profondamente alcuni altri.

Giudicherò le principali diversità. Dove si punivano gli scritti o discorsi pubblici degli ecclesiastici che facessero censura delle leggi dello Stato e degli atti della pubblica autorità, si aggiunse la condizione che tale censura doveva essere *espressa*, lasciando però senza possibile punizione tutte quelle allusioni ed espressioni adoperate nello scritto e nel discorso in modo indiretto od implicito, ed anche soltanto in forma suscettiva di più di un'interpretazione: il che doveva naturalmente far sistematicamente sfuggire ad ogni sanzione penale codesti reati, come difatti la statistica dimostra che da quell'epoca quasi non vi fu accusa cui tenesse dietro una condanna.

È vero che si mantenne nell'articolo ora corrispondente al 2 del presente progetto di legge, che non solo ogni altro scritto o discorso, ma anche un *fatto pubblico* potesse incriminarsi, ma si richiese per condizione che questo fatto pubblico dovesse *oltraggiare le istituzioni o le leggi dello Stato*, ecc.

Ora voi, Signori, comprendete perfettamente le difficoltà di applicare una disposizione somigliante. L'*oltraggio* nel linguaggio del diritto penale è un'ingiuria qualificata. Ed ognuno sa che non si può parlare d'*ingiuria* e di *oltraggio* senza l'intenzione d'ingiuriare e di oltraggiare,

secondo la notissima regola: *injuria ex affectu facientis*. Ora, il sacerdote accusato non mancherà di opporre che egli non ha inteso di oltraggiare le leggi o le istituzioni dello Stato, ma unicamente di adempiere ad un dovere di coscienza, di uniformarsi alle istruzioni dei suoi superiori, e fare quello che gli era imposto nell'esercizio del suo ministero.

I risultati ottenuti dalla legge del 1871, li ho già enunciati: repressione annullata; le condanne rendute quasi impossibili. Le statistiche, come testè dissi, dopo il 1871 presentano pochi processi intentati per questi titoli d'imputazione; con un sistema quasi costante di giudicati favorevoli agli accusati.

Tale era, o Signori, lo stato delle cose, quando il Gabinetto precedente, non il nostro, dovendo presentare il progetto del Codice penale al Senato, esaminò se potesse lasciare sussistere queste lacune, che si erano improvvidamente introdotte nel vigente Codice penale del 1859, o se fosse un sacro dovere per chi aveva la responsabilità di vegliare alla pubblica tranquillità, di modificare le disposizioni insufficienti e manchevoli della legge del 1871, e di ripristinare la penalità necessaria, evitando tuttavia la locuzione che aveva suscitato anteriore ripugnanza, cioè quella dell'*indebito rifiuto dei sacramenti*. Il Ministro precedente, l'onor. Vigliani, riconosciuta tale necessità, introdusse in apposita sezione: *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni*, questi identici articoli e li presentava al Senato, il quale li approvò col suo voto. Ho fatto distribuire agli onorevoli Senatori un foglio contenente il riscontro degli articoli presentati dal Ministero precedente e già dal Senato approvati, con gli articoli del presente progetto di legge, e così si vedrà qual minima parte dell'odierno progetto veramente a noi si appartiene, e quanto pel voto precedente di già ne appartenga al Senato. E poichè si discute precisamente l'articolo 1º, è facile persuadersi che l'articolo suddetto da noi punto non fu modificato, ma fu conservato intatto ed identico, come era stato proposto dal Ministero precedente, ed approvato dal voto di quest'Assemblea.

Permettete inoltre, o Signori, che vi legga le parole con le quali il Ministro Vigliani accompagnò la presentazione de' medesimi articoli a quest'Assemblea.

« La legge del 13 maggio 1871 N. 214, che si dice delle guarentigie pontificie, si è preoccupata delle delicate relazioni dello Stato colla Chiesa da un lato, mentre dall'altro lato debbesi considerare anche l'ordine sociale, o la pubblica tranquillità. *Nelle materie (così è scritto in quella legge) puramente disciplinari e spirituali gli atti dell'autorità ecclesiastica, se costituiscono reato, sono soggetti alla legge penale.* »

Vedete che l'onor. Vigliani prende le mosse dalla legge delle guarentigie, mentre invece l'onor. Senatore Cadorna pretende che l'articolo primo sia inconciliabile con l'art. 17 di quella legge, e la demolisca.

Proseguo a leggere: « Se dubbio non poteva essere il fondamento giuridico della repressione di questi fatti abusivi, evidente era pure la difficoltà dell'assunto della legge, la quale deve per una parte rispettare la libertà della Chiesa, e tutelare per altra parte con mezzi efficaci la società civile contro i pericolosi attentati di chi abusi a suo danno del più santo ministero.

« Il Codice penale subalpino aveva ordinate alcune disposizioni repressive allo scopo di porre un freno ai pericoli sovraccennati. Ma delle due specie di reato contenute nel suo articolo 268, i discorsi cioè, pronunciati dal ministro del culto in pubblica adunanza, e *l'indebito rifiuto degli uffizi spirituali*, questa seconda specie è stata cancellata dal nostro diritto penale, come non più conciliabile colla libertà concessa alla Chiesa in virtù dell'altra legge del 5 giugno 1871 N. 248, che tenne dietro a quella delle guarentigie, in quanto lo indagare e il giudicare la legittimità delle cause del rifiuto di un atto religioso ecceda la competenza del potere civile.

« A questo concetto ha dovuto conformarsi il progetto nel quale si è cercata una formola più semplice delle precedenti, ma comprensiva di tutti gli atti punibili secondo il divisato intento, che cioè sia rispettata l'indipendenza spirituale del ministro del culto, e non rimanga aperta la via all'impunità di lui quando in qualunque modo abusi del sacerdozio ad offesa e turbamento dell'ordine sociale.

« A questo fine l'articolo 216 punisce *ogni ministro di un culto che abusando in qualsiasi modo del proprio ministero o dei mezzi spirituali, turba la coscienza pubblica o la pace delle*

*famiglie.* L'articolo 217 sancisce pene più severe contro una specie più grave e più temibile di abuso del ministero sacerdotale, cioè contro i discorsi proferiti o letti dal ministro di un culto in pubblica riunione, o contro gli scritti altrimenti pubblicati, o contro qualunque pubblico atto, diretti a censurare od oltraggiare le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualsiasi atto della pubblica autorità, od a provocare la disobbedienza alle leggi od ai provvedimenti dell'autorità pubblica.

« Ora, considerato che a queste sanzioni fanno complemento quelle dell'istigazione a delinquere, è manifesto che senza fare ostacolo al libero esercizio dei culti e all'indipendenza dei suoi ministri, la legge provvede sufficientemente ad impedire che il ministero sacerdotale, conoscendo la santa sua missione, diventi scuola di ribellione all'ordine sociale ed all'autorità del potere civile. »

Queste considerazioni possono riguardarsi per un commento degli articoli che furono allora presentati al vostro esame, e che raccolsero il vostro voto.

Io mi astengo da un paziente esame, ma rammenterò che vennero adottati con favorevole avviso dall'Ufficio Centrale, di cui vi ho già fatto cenno, composto di 11 autorevoli Senatori, in massima parte magistrati e quindi famigliari al principio del diritto e della giustizia. Dovrà concedere l'onor. Senatore Cadorna, essere in sommo grado inverosimile che una così eletta schiera di magistrati e giureconsulti, abituati all'applicazione dei principî di giustizia, li volessero conculcare per fare il male, e non si accorgessero dell'enorme errore che commettevano.

Udite ora in quali termini si espresse l'onorevole Borsani, Relatore del vostro Ufficio Centrale: « Ognuno sente il bisogno di una vigorosa repressione che faccia argine alle improntitudini pur troppo vere e frequenti di una parte del clero; ma non mancano i peritosi che si sgomentano della larga significazione della parola della legge, specialmente dove denuncia l'abusare che fa il sacerdote in qualsiasi modo del proprio ministero o dei mezzi spirituali e vorrebbero si ricavasse dalla legge stessa il criterio per distinguere l'abuso dalla legittima prerogativa del sacerdozio. »

E più sotto soggiunge:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

« Questa logica riguardosa condurrebbe alla risoluzione di abbandonare la disposizione dell'art. 216, attenendosi a quelle successive dell'art. 217. La vostra Commissione però è venuta ad opposta sentenza per ragioni che giova esporre succintamente. Di fronte alle enormezze invasive di un clero, che, cedendo a suggestioni mondane, e coprendosi del manto della religione, mette la desolazione nelle famiglie e provoca audacemente la opinione, può ella essere muta la legge? No — e a questa recisa risposta non è chi osi contraddire. »

Scusi l'egregio autore di questa dotta Relazione: quando la cosa è tale non si trovano contraddittori.

« Solo che si vorrebbe più esplicita la legge nel definire i fatti che costituiscono l'abuso, onde non potesse mai essere scambiato con l'uso legittimo dei mezzi spirituali: definizione impossibile, perchè non ha tipo determinato; e che, ove si tentasse di formularlo, andrebbe ad uno di questi estremi: o un'eccessiva tolleranza che comprometterebbe l'ordine sociale, o un sindacato inquisitorio che comprometterebbe la libertà. »

« Questa difficoltà per altro è parso alla vostra Commissione che provi una cosa sola; che, cioè, vi sono tali quistioni, che non si dirimono con gli assoluti precetti della legge, ma col senno del giudice, il quale dalle varietà dei casi desume le diverse ragioni del giudicare. »

« A parte ciò, la vostra Commissione non ha saputo arrendersi all'opinione che il nostro diritto pubblico neghi assolutamente alla potestà civile ogni cognizione sugli atti della competenza spirituale. E a questo proposito ha ricordato l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, secondo cui gli atti dell'autorità ecclesiastica, anche in materia puramente spirituale e disciplinare, sono deferiti alla giurisdizione del magistrato civile, al quale spetta conoscerne gli effetti giuridici, essendo ivi finalmente dichiarato che i detti atti sono privi di effetto se contrarî alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati, e vanno assestati alla legge penale comune se costituiscono reato. Dal che ha dedotto la conclusione che anche gli atti del dominio spirituale subiscono la legge comune ognorachè si espli-

cano in offesa o al diritto pubblico interno o alla libertà dei cittadini. »

« Assodata così l'intelligenza dei rapporti dello Stato con la Chiesa, non è più da revocare in dubbio l'opportunità della disposizione dell'articolo 216 del progetto, la quale è poi il necessario complemento dell'articolo 217. Complemento veramente necessario perchè senza di esso la sanzione del Codice non risponderebbe al citato art. 17 della legge 13 maggio 1871. E di vero l'art. 217 del progetto è una riproduzione degli articoli 268, 269 e 270 del vigente Codice penale, modificati dalla legge 5 giugno 1871, e prevede solo gli abusi del sacerdote, che, con discorsi pubblici o pubblicati colla stampa, oltraggia le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti del pubblico potere e della pubblica autorità; ma intanto tace di fatti altrimenti perturbatori della pubblica quiete od offensivi ai privati cittadini, ai quali appunto è riferibile l'art. 216. »

« La vostra Commissione ne ha ricavato il convincimento che la soppressione di quest'articolo (che è il primo articolo del presente progetto di legge) aprirebbe un vuoto fatale all'ordine pubblico, epperò non ha esitato a conservarlo. »

« Se non che, dove accenna l'abuso del ministero e dei mezzi spirituali, ha soppresso le parole *in qualsiasi modo* perchè veramente nulla aggiungono al significato della disposizione della legge e con le troppo indeterminate loro latitudini potrebbero produrre non buoni effetti nella pratica applicazione. »

Tali, signori Senatori, furono i motivi, sul fondamento dei quali fu al vivo raccomandata l'adozione dell'articolo 216 del nuovo progetto del Codice penale, di cui l'art. 1 di questo progetto di legge è una testuale riproduzione, con un notevole miglioramento introdotto dalla Camera dei Deputati, del quale appresso favellerò.

E il Senato per due volte li approvò: dico per due volte, perchè oltre l'approvazione dei singoli articoli l'uno dopo l'altro, in occasione della discussione speciale dei medesimi, vi fu poi la votazione a ben notevole maggioranza, e quasi unanimità, del Senato sopra l'intero Codice penale in cui si contenevano. Due volte adunque avete di già approvato gli articoli stessi che oggi nuovamente si discutono, e li avete

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1877

dichiarati immeritevoli di quelle odiose qualificazioni, di cui in questi giorni sono stati con tanta veemenza e compiacenza ricoperti.

Dopo tale approvazione, il mio predecessore presentò il progetto del Codice penale alla Camera dei Deputati.

E nella Relazione, con cui lo accompagnò, oltre che riferisce tutta la discussione che aveva avuto luogo in Senato in occasione dei cennati articoli, dopo i discorsi di molti onorevoli Senatori, e tra gli altri dell'egregio Senatore Pescatore il quale esigeva provvedimenti ben più rigorosi, e che a malincuore finì per abbandonare le proprie proposte, egli stesso alla Camera diede ragione delle avvenute discussioni, e per ottenere che l'altro ramo del Parlamento senza contrasto li accettasse, ecco in quali termini esprimevasi: « Questo articolo incontrò in Senato non lievi opposizioni che muovevano principalmente da che non fosse necessario, e si trovasse d'altro canto concepito in termini troppo vaghi e generici. Ma per quanto riguarda la *necessità, fatti dolorosi e frequentemente ripetuti che altamente commossero la coscienza pubblica, e sono rimasti per difetto della legge impuniti, non permettono di dubitarne.*

L'onorevole Senatore Cadorna invece non ha dubitato qui di negare l'esistenza di questi fatti. Ma il Ministro della Giustizia mio predecessore, l'uomo la cui moderazione non per-

mette che si sospetti che egli potesse guardare questi fatti con una lente d'ingrandimento, fa fede che erano dolorosi e frequenti, e che erano rimasti impuniti; ed egli dichiarò che nella sua coscienza erasi sentito obbligato a presentare questi articoli al Senato, e dopo che il Senato li aveva approvati, a raccomandarli all'adozione della Camera.

Tale, o Signori, è la storia genuina e la *genesì* di questo articolo *primo*, di cui tanto si è parlato.

A questo punto mi si potrà domandare perchè il Ministero attuale non abbia aspettato che il Codice penale venisse in discussione avanti il Parlamento, e siasi invece affrettato a presentare separatamente questi articoli sotto forma di legge speciale.

Ma essendo l'ora alquanto inoltrata, e non volendo abusare della pazienza del Senato, prego l'onorevole signor Presidente di avvertirmi se io possa ancor per quest'oggi continuare.

*Molti Senatori.* A domani, a domani!

PRESIDENTE. Allora se il signor Ministro crede, la discussione sarà rinviata a domani, ed intanto avverto nuovamente il Senato che domani la seduta incomincerà ad un'ora dopo il mezzogiorno.

L'ordine del giorno sarà la continuazione di quello d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).